



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 140

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 settembre 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia): <i>Plenaria</i>	Pag. 5
8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare): <i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i> <i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i> <i>Sottocommissione per i pareri</i> <i>Plenaria (antimeridiana)</i> <i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	Pag. 18 » 18 » 20
2 ^a - Giustizia: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i> <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i> <i>Plenaria</i>	» 27 » 28 » 28

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 140° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 settembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	<i>Pag.</i>	35
<i>Plenaria</i>	»	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i>	»	47
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	48
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i>	»	66
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	66
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	83
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	83
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	»	115
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (*)</i>		
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	»	116
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	116
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	130

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag.</i>	133
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	134
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	134
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	228
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	229

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 230

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Ufficio di Presidenza » 232

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria » 233

Ufficio di Presidenza » 234

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore per la 1^a Commissione, illustra il testo del provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile, che si compone di 16 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Precisa che si soffermerà sulle parti di interesse della 1^a Commissione, ovvero sugli articoli 1, 2, 3, 5, 10 e 11, lasciando poi la parola al relatore della 2^a Commissione per l'illustrazione dei restanti articoli.

Nell'ambito del Capo I, che prevede interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano, l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del predetto Comune.

In particolare, il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in

vigore del decreto-legge in questione, sia nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi si possa provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si dispone, inoltre, che per detti interventi il commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

Al comma 3 si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

I commi 4 e 5 dispongono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.

I commi 6 e 7 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti per la costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.

I commi 8, 9 e 10 autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Univer-

sità statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 3 a 9, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

L'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; D.AC.U.R. e cosiddetto DASPO *Willy*), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni « luoghi-chiave » del contesto urbano e della vita comunitaria. Più nel dettaglio, il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, mentre il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia e prevenzione).

L'articolo 5 reca modifiche al medesimo codice antimafia intese a costituire un insieme di misure di prevenzione della violenza giovanile.

Un primo novero di previsioni concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età.

Un'ulteriore previsione – comunque connessa a quella relativa all'avviso orale – concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi.

Alcune altre previsioni concernono un « divieto di cellulare », nonché un « divieto di *internet* ». Più nel dettaglio, il divieto di cui specificamente si tratta – che permane connesso all'avviso orale, del quale rafforza gli effetti – può avere un duplice contenuto: divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati; divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente. Il divieto concerne il possesso o utilizzo di strumenti, qualora essi siano stati impiegati per la realizzazione e divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Sono al contempo necessarie alcune altre condizioni, ossia che il destinatario dell'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti: contro la persona; o contro il patrimonio; o inerenti alle armi; o inerenti alle sostanze stupefacenti. Qualora si verificano le condizioni sopra ricordate, il questore può proporre l'applicazione del divieto al tribunale in composizione monocratica.

Il divieto è disposto dal giudice per una durata non superiore a due anni ed è accompagnato dall'individuazione di modalità applicative com-

patibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di violazione del divieto, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

Un ulteriore ordine di previsioni concerne l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento, quale finora previsto per gli atti persecutori (cosiddetti *stalking*), ai minori ultra-quattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minorenni. Il medesimo ammonimento diviene applicabile altresì per i minori infra-quattordicenni – ma almeno dodicenni – in caso di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. A tale fattispecie di ammonimento si connette la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi. La sanzione, irrogata dal prefetto, è determinata in un importo ricompreso tra 200 e 1.000 euro e si applica salvo che l'interessato non provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 10, con il quale si apre il Capo III, recante disposizioni in materia di offerta educativa, dispone interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.

Nello specifico, il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento disposto dal comma in esame, pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023-2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ». Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC « Per la Scuola » 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN « Scuola e competenze » 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6

milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

Segue, infine, il Capo IV, dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale, che comprende gli articoli da 13 a 16 che saranno illustrati dal relatore della Commissione giustizia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore per la 2^a Commissione, illustra le parti di specifico interesse per la Commissione giustizia, a partire dall'articolo 4, che inasprisce le pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più precisamente, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ») al fine di aumentare le pene nei confronti di coloro che portano armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo. Per tali reati, la lettera *a*) stabilisce la pena dell'arresto da uno a tre anni (nel testo vigente prima della modifica in esame si prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni). La lettera *b*) modifica il quarto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 110, recante il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche per i soggetti muniti di licenza. A seguito della novella, il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni, in luogo dell'arresto da uno a tre anni previsto nel testo previgente. La lettera *c*) modifica il quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 110, punendo chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere con l'arresto da uno a tre anni (in luogo dell'arresto da sei a diciotto mesi previsti nel testo previgente) e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (in questo caso la misura dell'ammenda non viene modificata). Il comma

2, modificando l'articolo 699, secondo comma, del codice penale, aumenta da tre a quattro anni, nel massimo, la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza.

Il comma 3, modificando l'articolo 73, comma 5, del T.U. stupefacenti, aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati « di lieve entità » relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala che tale innalzamento della pena massima, da quattro a cinque anni, per lo spaccio di lieve entità, consentirà l'applicazione, in linea generale, della misura della custodia cautelare in carcere.

Di stretta competenza della 2^a Commissione sono altresì le previsioni di cui all'articolo 6, che reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in materia di misure cautelari e precautelari.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 18-*bis*, il quale disciplina l'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza. Come è noto, l'accompagnamento in stato di flagranza è, insieme all'arresto e al fermo, una delle misure precautelari applicabili ai minori in base alla disciplina della giustizia minorile. Il decreto-legge interviene sui presupposti dell'accompagnamento in flagranza, ampliandone l'ambito di applicazione. Si consente così l'applicazione di tale misura allorché si procede per un delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge « non inferiore nel massimo a cinque anni »), nonché per i seguenti reati: lesione personale, furto, danneggiamento aggravato e alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (articolo 381, comma 2, lettere *f*), *g*), *h*), *m*) c.p.) e infine porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (articolo 699 del codice penale e articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.).

Occorre, poi, in questa sede, rammentare, che le misure cautelari applicabili ai minori sono tassativamente indicate nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 448 e sono distinguibili in: misure a carattere obbligatorio (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità) e misure coercitive in senso tecnico (la custodia in carcere). Il decreto del Presidente della Repubblica – nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione – prevedeva, in una logica di gradualità, che per i reati puniti con pena non superiore nel massimo 5 anni non fosse mai consentita l'adozione di misure cautelari; per i delitti puniti (con l'ergastolo) o con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni potesse essere giustificata l'adozione di misure restrittive diverse dalla custodia cautelare (comma 4 dell'articolo 19); e infine solo per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni fosse consentita l'adozione della misura custodiale (articolo 23).

Il decreto-legge (alla lettera *b*) del comma 1) novella l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, riducendo da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle

misure cautelari diverse dalla custodia cautelare. La lettera *c*) del comma 1 apporta modifiche, invece, all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, che, come detto, disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare. Nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica, riservava la custodia cautelare oltre che – come anticipato – a quei delitti per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, anche ai delitti contemplati all'articolo 380, comma 2, lettere *e*) (furto aggravato), *f*) (rapina ed estorsione), *g*) (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), *h*) (delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ad eccezione delle ipotesi di spaccio di lieve entità di cui al comma 5) del codice di procedura penale e al « delitto di violenza carnale ».

Il decreto-legge, modificando il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia editale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, amplia il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. È così consentita l'applicazione della custodia cautelare anche per i delitti di: furto in abitazione e del furto con strappo; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale); resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale) e per tutte le condotte rientranti nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge modifica infine il comma 3 dello stesso articolo 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Ulteriori modifiche al processo minorile sono introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge. Nello specifico anche il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 8, interviene sull'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in materia di presupposti per l'adozione della misura della custodia cautelare, introducendo la lettera *a-bis*), ai sensi della quale la custodia cautelare può essere disposta se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga.

Sempre l'articolo 8, al comma 1, lettera *b*) introduce poi nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 l'articolo 27-bis (*Percorso di rieducazione del minore*). La nuova disposizione prevede che, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, il pubblico ministero notifici al minore istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla

condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di ri- educazione civica e sociale. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi (comma 1). Il programma del percorso rieducativo è depositato entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero, il quale entro i successivi dieci giorni lo trasmette al giudice, il quale delibera l'ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, sono altresì stabiliti la durata del percorso e la sospensione del procedimento per sei mesi (commi 2 e 3). Nel caso di esito positivo del percorso il giudice, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di esito negativo, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento. Nel caso di esito negativo, come anche nei casi di rifiuto o di interruzione ingiustificata del percorso da parte del minore, è esclusa l'applicazione della messa alla prova (commi 4 e 5).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 7, che prevede che, quando durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso (articolo 416-*bis* del codice penale) o finalizzata al traffico di droga (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM che procede deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale (*ex* articolo 336 del codice civile).

In merito al richiamo al « procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » occorre rammentare che le disposizioni del Capo IV, sezione III, articolo 30 ss. della cosiddetta Riforma Cartabia, istitutive proprio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, avranno effetto non prima del 17 ottobre 2024. Pertanto, andrebbe valutata, l'opportunità di fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Di competenza della Commissione è poi anche l'articolo 9, il quale, novellando il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenni possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

L'articolo 9 inserisce tre nuovi commi all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, relativo all'estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

Più in dettaglio, il nuovo comma 3-*bis* introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. Incidentalmente, segnala un errore meramente formale nella numerazione dei commi successivi al 3-*bis*.

Ricorda che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014 – ha innalzato da ventuno a venticinque anni il limite di età che consente l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice.

In particolare, il comma 3-*bis* identifica tale condotta con i seguenti tipi di atti: tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti.

È sufficiente che la condotta del detenuto ricada in una delle tipologie di atti sopraindicati se ultraventunenne. Il comma 2 (*rectius*, 3-*ter*) estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i diciotto anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento. La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto (comma 3, *rectius*, 3-*quater*). Osserva che la norma nulla dispone in ordine all'eventuale possibilità per il DAP, in caso di diniego del nulla osta, di proporre il trasferimento presso un diverso istituto carcerario.

Il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 12, reca disposizioni in materia di offerta educativa. Di interesse per la Commissione giustizia è l'articolo 12 in tema di rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

L'articolo 12, comma 1, prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 570-*ter* concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

In virtù del primo comma del nuovo articolo 570-*ter* del codice penale, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo n. 297

del 1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 570-ter, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo articolo 114, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno. Il comma 2 della disposizione in esame prevede che il pubblico ministero che esercita l'azione penale per il delitto di cui all'articolo 570-ter del codice penale ne informi il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. Per le ragioni già esposte sarebbe opportuno, anche in questo caso, fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il comma 3 prevede, conseguentemente all'introduzione dell'articolo 570-ter prevista dal comma 1, l'abrogazione dell'articolo 731 del codice penale concernente la contravvenzione di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge trasforma il reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio; ne estende l'ambito di applicazione dalla sola istruzione elementare all'istruzione obbligatoria.

L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, da un lato, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, dall'altro, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il Capo IV infine prevede una serie di disposizioni finalizzate a rafforzare la sicurezza dei minori in ambito digitale. In particolare, l'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina

già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali.

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione del già illustrato art. 13. Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.

L'articolo 15 indica l'AGCOM quale coordinatore dei servizi digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta.

Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 – anno di prima applicazione – dev'essere versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di

contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio mediante i predetti contributi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dà conto dell'organizzazione delle audizioni, che saranno svolte, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, nella giornata di domani, giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 9, ferma restando la possibilità di disporre alcune sospensioni, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Avverte, altresì, che nel corso di tali audizioni potranno essere messe a disposizione delle memorie scritte che verranno pubblicate sul sito *internet* delle Commissioni.

La senatrice MAIORINO (M5S) esprime il proprio disappunto per lo svolgimento di un così elevato numero di audizioni in tempi particolarmente ristretti.

Il PRESIDENTE prende atto della rimostranza, ricordando tuttavia che le modalità di svolgimento delle audizioni erano state concordate la settimana scorsa, nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, e non erano state sollevate obiezioni.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede se sia possibile indicare altri soggetti a cui domandare eventualmente un contributo scritto.

Chiede altresì se sia stata effettuata una valutazione dell'impatto delle nuove misure sulla popolazione carceraria minorile e adulta, considerato che si prevede un inasprimento delle pene.

Il sottosegretario OSTELLARI si riserva di fornire i dati richiesti, precisando che, a fronte di un inasprimento di alcune misure repressive, sono state previste anche misure preventive, con effetti almeno parzialmente compensatori.

Il PRESIDENTE comunica che potranno essere acquisiti ulteriori contributi scritti, con l'auspicio che vengano inviati entro la fine della prossima settimana e comunque prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 27 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 8 alle ore 10,20

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, PRESIDENTE DEL COMITATO
PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP)
IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 615, 62 E 273 (ATTUAZIONE DELL'AU-
TONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)*

Sottocommissione per i pareri

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,55.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;

al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(821) ZANETTIN e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

114^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAROLI. – Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il termine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.

Il PRESIDENTE, nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 737 (« Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia »), a prima firma della senatrice Pirovano.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.

Il PRESIDENTE comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 427 (« Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati ») e 731 (« Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato »).

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.

Il PRESIDENTE avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. 451 (« Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo »).

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 737 già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. 427 e 731 sia del disegno di legge n. 451.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.

Il PRESIDENTE invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.

Il senatore TOSATO (*LSP-Psd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui – a suo avviso – la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di

approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.

Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.

Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.

Il PRESIDENTE ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.

Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.

Il PRESIDENTE, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di sospendere l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS 615, a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS 737 (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;

al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 27 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI MELILLO, PROCURATORE NAZIONALE ANTI-MAFIA, DEL DOTTOR SERGIO SOTTANI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, DI LUIGI STORTONI, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

82^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (n. 63)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE in sostituzione della relatrice, senatrice Stefani, illustra una proposta di osservazioni alle Commissioni 1^a e 10^a riunite, il cui testo mette a disposizione dei senatori e che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta illustrata che risulta approvata.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti, per la parte della competenza della Commissione, al disegno di

legge recante la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, assegnato in sede referente alle Commissioni 8^a e 9^a riunite.

Ai fini dell'espressione del parere segnala in particolare gli emendamenti 10.0.4 (sanzioni in materia di riproduzione animale), 11.0.29, 11.0.30 e 11.0.31 (sanzioni per la detenzione di munizioni con piombo), 24.2, 24.3 e 24.4 (misure per l'efficienza energetica, esenzione da sanzioni e mora e sospensione di procedure esecutive) e 26.2 (contributo di solidarietà calcolato sul reddito incrementale e relativo sistema sanzionatorio).

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (M5S) nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore chiede anzitutto perché non siano stati richiamati nella sua relazione gli identici emendamenti 18.7 e 18.8 che intervengono, sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, con la finalità di modificare la normativa introdotta dal ministro Bonafede sul fenomeno delle cosiddette porte girevoli tra magistratura e politica, proposte emendative sulle quali la sua parte politica è assolutamente contraria.

Il PRESIDENTE fa presente che ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimersi per il parere su emendamenti a provvedimenti assegnati ad altre Commissioni solo su norme che contengano disposizioni recante sanzioni penali o amministrative.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Rastrelli ha già proceduto ad illustrare il provvedimento in titolo, chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

Non essendovi interventi il relatore RASTRELLI (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni circa l'opportunità che, in relazione ai provvedimenti di sequestro, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che una copia del provvedimento sia trasmessa anche al pubblico ministero presso il tribunale competente e, con riferimento alla nascita della Procura europea (EPPO), il Governo valuti l'opportunità di prevedere, nella disciplina di esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al meccanismo di cooperazione rafforzata, forme di coinvolgimento della Procura europea, anche solo a carattere informativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

La seduta termina alle ore 11.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (AG 63) reca regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati;

la definizione di una nuova disciplina di rango regolamentare è diretta a pervenire ad una disciplina coordinata ed organica in relazione ai compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e non cittadini di Stati dell'Unione europea;

tenuto conto che:

l'articolo 1, reca le definizioni di « minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato » e di « minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato », senza prevedere una distinzione fra le diverse fasce di età che possano prevedere diversi ambiti di tutela;

l'articolo 5 interviene sulla materia disciplinata dall'articolo 33, comma 2, lettera *b*), del TU immigrazione, in riferimento alla procedura di svolgimento delle indagini familiari, ma sarebbe importante esplicitare che le indagini devono essere svolte non solo sul nucleo familiare ma sui parenti fino al quarto grado di parentela;

in caso di emergenza, il Prefetto o l'autorità giudiziaria possono autorizzare l'inserimento dei minori non accompagnati in strutture non accreditate, e in tal caso sarebbe importante chiarire che le spese sostenute dall'Ente locale per la presa in carico del minore sono a valere sul Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 5 stabilisce che la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero del lavoro da parte dell'Autorità giudiziaria competente, di altre Amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela, in esito al colloquio garantito al minore durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza con uno psicologo dell'età evolutiva, e solo se

non sussiste alcun rischio per il minore o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse;

l'articolo 6 attribuisce alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, il compito di adottare specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età;

valutato in particolare che:

il numero dei migranti nell'età compresa fra i 16 e i 18 anni in continua crescita ha aperto un dibattito all'interno del Governo per cercare soluzioni che consentano con maggiore precisione l'accertamento dell'età anagrafica dei giovani che arrivano sul nostro territorio, al fine di distinguere con maggiore sicurezza i minori, aventi diritto a particolari forme di tutela, dai giovani adulti;

formula osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

sarebbe opportuno, dati gli elementi rilevati in premessa, ricercare una soluzione normativa finalizzata ad accertare con maggiore precisione l'età anagrafica dei giovani migranti e distinguere così i maggiorenni dai ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni, per i quali potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre specifiche forme di tutela, dal resto dei minorenni, garantendo comunque a tutti i minori i diritti previsti dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo, sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione; che il pubblico ministero dovrà esprimere il parere entro dieci giorni o, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore; che, decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero; che, al fine di rendere più efficiente e accelerare la procedura descritta, potrebbe risultare utile che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro siano trasmessi dall'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente, in conformità – del resto – a quanto sino ad oggi previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con cui è stata implementata in Italia la decisione quadro 2003/577/GAI, recante l'originaria disciplina dell'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro;

considerato altresì che, nello schema di decreto legislativo, non si rinvenivano disposizioni riferite alla Procura europea (EPPO), operante in Italia dal giugno del 2021 a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con cui sono state adottate le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea; che, nondimeno, le norme dettate dallo schema di decreto legislativo sono suscettibili di essere applicate anche per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al citato meccanismo di cooperazione rafforzata e relativi a reati di competenza dell'EPPO, ovvero a reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea (cosiddetti reati PIF); che, pertanto, anche al fine di evitare interferenze con indagini in corso, appare opportuno valutare se, nelle ipotesi indicate, occorra prevedere un coinvolgimento – anche solo a titolo informativo – della Procura europea (EPPO) nella procedura di esecuzione dei sequestri;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro debba essere trasmessa dal-

l'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente.

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nella disciplina dell'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al meccanismo di cooperazione rafforzata che ha condotto all'istituzione della Procura europea e relativi a reati di competenza di quest'ultima, forme di coinvolgimento – anche solo informativo – della medesima Procura europea.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 27 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

*INCONTRO CON LA COMMISSIONE ESTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA
REPUBBLICA DI ARMENIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI RECENTI
SVILUPPI DEL CONFLITTO NEL NAGORNO KARABAKH*

Plenaria
45^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del

Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente Stefania CRAXI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo martedì 3 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

(Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra il provvedimento recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022 precisando che tale Trattato si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità anche mediante una più in-

cisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale.

Composta da 25 articoli, l'intesa bilaterale, dopo aver individuato nei Dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) – inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato – e per adottare la decisione (articolo 10). Perché si possa provvedere al trasferimento il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).

L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 22.120 euro annui a decorrere dal 2023, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento – conclude il relatore – non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, precisando che detto Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando, in questo modo, un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Composto da 30 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei (articolo 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10). Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).

Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo – fra l'altro – l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). Di rilievo è anche l'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, – conclude il relatore – l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2021.

L'Accordo in esame, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, ef-

ficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Composta di 14 articoli, l'intesa bilaterale ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'Accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica (articolo 1).

I successivi articoli individuano, rispettivamente, nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, per la Parte italiana, e nella Polizia di Stato ucraina, per l'altra Parte, le autorità competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2) e definiscono, quali ambiti della cooperazione bilaterale, quelli riferibili – fra gli altri – al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla corruzione, alla produzione e al traffico di stupefacenti, ai reati contro la libertà sessuale, alla tratta di persone e immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e alla pedopornografia, ai reati economici e finanziari e a quelli contro l'ambiente (articolo 3).

L'Accordo disciplina, quindi, le forme di cooperazione bilaterale, prevedendo – fra le altre – lo scambio di informazioni, la cooperazione nella ricerca dei latitanti, la formazione delle forze di polizia (articolo 4), regola quindi le modalità per la formulazione di richieste di assistenza (articolo 5), i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), le procedure per l'esecuzione delle richieste (articolo 7) e le modalità di trattamento dei dati (articolo 8).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9), nonché di effettuare riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, al fine di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale (articolo 10).

Con riferimento alle spese, l'articolo 11 precisa come esse siano sostenute da ciascuna Parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

Da ultimo, l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla lingua di lavoro (articolo 12), alle modalità di risoluzione di eventuali controversie

interpretative o esecutive dell'intesa (articolo 13), recando da ultimo le disposizioni finali (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 163 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento – conclude il relatore – l'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Interviene, quindi, il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) per informare che la sua partecipazione all'odierna seduta è potuta avvenire, purtroppo, dopo quest'ultima votazione perché impegnato in pregressi impegni istituzionali.

Tiene a precisare che, qualora fosse stato possibile per lui prendere la parola prima del voto, avrebbe illustrato due osservazioni, suscettibili di essere inserite nella bozza di parere in disamina.

La prima, volta a stimolare ulteriormente il processo di completamento della revisione profonda dello strumento militare, che già il Parlamento all'unanimità aveva disegnato nel suo complesso con le deleghe conferite al Governo con la legge 119 del 2022, palesando, in particolare, la necessità di sollecitare l'implementazione della riserva ausiliaria dello Stato da impiegare in situazioni di particolari criticità, quali ad esempio le calamità naturali, costituita da un massimo di 10.000 unità di personale richiamabili dal congedo.

La seconda, volta a sollecitare la formalizzazione in norma delle decorrenze delle promozioni aggiuntive al primo luglio, e di quelle a va-

canza dal giorno dell'accertamento della vacanza stessa, così come, peraltro, è attualmente ed è sempre stato. Ciò al fine di superare le criticità discendenti da interpretazioni talvolta diverse, che fissando le date delle promozioni in momenti differenti, come per esempio alla data dei provvedimenti di formalizzazione, rischiano, da un canto, di alterare le anzianità di grado dei promossi, e, dall'altro, di mettere in crisi il principio di gerarchia, quale architrave essenziale dell'organizzazione militare.

Prende atto la Commissione.

Interviene, quindi, brevemente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO per sottolineare come il Governo concordi sulla necessità di promuovere interventi normativi che mirano a incrementare ulteriormente gli organici delle Forze armate, soprattutto nel settore della difesa delle infrastrutture spaziali e dell'ambiente *cyber*.

Conclude, infine, il presidente CRAXI (*FI-BP-PPE*) per mettere in risalto come le indicazioni sottoposte all'attenzione dei commissari dal senatore Gasparri risultino essere prioritarie e degne di rilievo e, quindi, saranno certamente approfondite dalla Commissione – riguardando il tema strategico del rinnovamento dello strumento militare nazionale – e, conseguentemente, suscettibili di essere elaborate e recepite in ulteriori provvedimenti, che, a breve e sicuramente, saranno oggetto di esame da parte della Commissione medesima.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta nella Repubblica di San Marino lo scorso 7 settembre

Il presidente Stefania CRAXI dà conto della missione svolta nella Repubblica di San Marino il 7 settembre scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 9, comm1 1, lettere a) e c), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119 » (n. 57);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi definiti, della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

valutate le disposizioni relative alla rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

preso atto dell'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e delle altre disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione;

apprezzato il riferimento all'opportunità che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze;

esprime parere favorevole.

Relazione sulla missione del Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato, senatore Stefania Craxi, a San Marino (7 settembre 2023)

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Stefania Craxi, si è recata, il giorno 7 settembre 2023, in visita istituzionale presso la Repubblica di San Marino, su invito del Consiglio Grande e Generale, per svolgere un approfondimento delle relazioni tra i due Paesi.

La visita è cominciata con un breve *briefing* dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, il quale ha illustrato al Presidente gli ultimi aggiornamenti della situazione politica locale.

Successivamente, ha avuto luogo la riunione, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per le finanze e il bilancio, Marco Gatti.

In via preliminare, il Presidente Craxi ha tenuto a soffermarsi sulla principale priorità della politica estera europea e italiana, ossia le conseguenze della brutale aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: a seguito di questo evento dirompente, il mondo intero si trova di fronte a una situazione senza precedenti, che, peraltro, ha comportato, in positivo, il rinsaldamento del fronte occidentale e dell'alleanza con gli Stati Uniti. Occorre sempre avere a mente che l'Europa e la NATO stanno difendendo un principio fondamentale del diritto internazionale, violato gravemente dalla Russia di Putin, verso cui occorre mantenere un atteggiamento di fermezza, aiutando l'Ucraina a difendersi e perseverando nell'imposizione di sanzioni verso Mosca, pur nella consapevolezza che, come noto, tale strumento presenta non pochi elementi di inefficacia.

A tale ultimo riguardo, il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, ha sottolineato il cambiamento cruciale intervenuto nella politica estera di San Marino, da sempre improntata ad un tradizionale principio di neutralità, che, anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ha avuto modo di caratterizzarsi nella sua più innovativa veste di « neutralità attiva ».

In particolare, ciò che più preme allo Stato sanmarinese è affermare e ribadire, in ogni assise e *forum*, la difesa dei principi, indipendentemente dai vari schieramenti politici che esistono nella realtà internazionale (cita come esempio, l'opposizione alla pena di morte, da sempre considerato da San Marino come obiettivo non negoziabile).

Il Presidente Craxi, al riguardo, ha messo in evidenza come nel Parlamento italiano le questioni attinenti la politica estera e di difesa vengano opportunamente trattate secondo un approccio *bipartisan*: in effetti, le linee guida della collocazione internazionale di un grande Paese come

l'Italia non possono essere oggetto di divaricazione « ideologica » tra le varie componenti dello scenario politico nazionale.

Nello specifico, dà conto, relativamente alle relazioni parlamentari bilaterali tra i due Paesi, come il Senato abbia provveduto celermente a ratificare, proprio nella giornata del 6 settembre, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, che, di tal guisa, è stato adottato, definitivamente, diventando legge dello Stato, essendo stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, informa che esso, pur essendo stato assegnato alla Commissione esteri della Camera, lo scorso 14 marzo, è stato incardinato dalla medesima Commissione proprio nella giornata del 7 settembre, notando che verrà presumibilmente licenziato in tempi brevi, per essere poi approvato dall'Aula della Camera e, successivamente, passare al Senato per espletare identico *iter*.

Nel pomeriggio, si è tenuta l'udienza pubblica presso i Capitani reggenti della Repubblica, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla cui presenza è stata conferita, dal Segretario di Stato Luca Beccari, al Presidente Craxi, l'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata.

In seguito, ha avuto luogo l'incontro con i membri della Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale.

Anche in tale contesto istituzionale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto modo di compiacersi dell'ottimo stato dei rapporti bilaterali, sia a livello governativo che parlamentare, tra Italia e San Marino, nonché della recente approvazione in via definitiva, come menzionato dal Presidente Craxi, della Convenzione in materia radiotelevisiva.

Il Presidente Craxi ha replicato sottolineando l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nel rapporto tra Stati, mettendo in risalto come essa si concreti in uno strumento che consente una maggiore autonomia d'azione rispetto a quella degli Esecutivi.

Ha, quindi, rievocato la gravità dell'invasione russa dell'Ucraina, invitando, tuttavia, tutti gli osservatori e i *police maker* a non sottovalutare l'importanza delle relazioni con la sponda sud del Mediterraneo, da intendersi come « Mediterraneo allargato », una realtà che, per l'Italia e l'Europa, può essere fonte di problemi, ma anche di opportunità, e che merita di essere affrontata adottando schemi mentali che tengano necessariamente conto delle problematiche e dei « diritti » di questa parte del mondo, come, ad esempio, il diritto all'acqua e al cibo, che assumono uno spessore e una proiezione diversi da come comunemente sono intesi in Occidente.

Il Presidente Craxi ha poi avuto un incontro con il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti, con cui ha trattato la tematica della legislazione antiriciclaggio, che, effettivamente, richiederebbe una maggiore collaborazione tra i due Paesi. In particolare, dal lato sanmarinese, è stato fatto presente che occorrerebbe potenziare la dimensione « preventiva », implementando maggiormente l'aspetto operativo, tra Gendarmeria e Questura italiana, dell'accordo internazionale del 2015 in materia tributaria.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI INTERNAZIONALI (CESI)
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE
PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA
NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo del Presidente emerito Giorgio Napolitano, sottolineando anche l'onore di averlo avuto come membro di questa Commissione, in significanza dell'importanza e della responsabilità di questo organo da lui scelto, per la sua particolare dedizione alle tematiche europee. Sottolinea, sul piano personale, il grande senso di umanità che esprimeva in ogni contesto e, sul piano istituzionale, il suo pieno impegno per i valori atlantici ed europei.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ricorda il profondo spirito europeista del Presidente emerito Napolitano, di cui è espressione, per sua esperienza diretta, il grande lavoro in favore dell'amicizia e della collaborazione tra il nostro Paese, la Slovenia e la Croazia, a partire dal 2009 e proseguito in un proficuo e costante dialogo.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in*

Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO – *European Asylum Support Office*), relativo all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ricorda che, dopo la firma dell'Accordo, avvenuta nel 2017, e della relativa Dichiarazione del 2021, il regolamento (UE) n. 439/2010, istitutivo dell'EASO, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/2303, che ha trasformato l'Ufficio EASO nell'Agenzia EUAA (*European Union Agency for Asylum*). Tale successione normativa, tuttavia, non appare problematica per la ratifica dell'Accordo, poiché lo stesso regolamento del 2021 stabilisce che « i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento », secondo la tavola di concordanza ad esso allegata.

L'Agenzia europea per l'asilo, la cui sede centrale è a Malta, ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). In particolare contribuisce all'omogeneità delle valutazioni delle domande di protezione internazionale nell'Unione europea (UE), svolge il monitoraggio e l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, soprattutto nei casi in cui siano sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate, oltre a svolgere altri compiti tra cui quello di fornire assistenza nella ricollocazione o trasferimento dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale nell'Unione.

Nel contesto del Piano operativo per l'Italia del 2016, si è deciso di aprire un ufficio operativo a Roma e, pertanto, l'Accordo in ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio, riconoscendo ad esso le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

L'Accordo si compone di 16 articoli. Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), esso riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4).

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio

(articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a specificare che il Capo dell'ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di coordinamento tra l'Agenzia e lo Stato membro, nonché che l'ufficio operativo non ha personalità giuridica autonoma rispetto all'Agenzia e che per gli aspetti di responsabilità del personale e dello stesso ufficio si applicano le corrispondenti norme del regolamento.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui agli eventuali oneri addizionali derivanti dall'articolo 15, relativo alla risoluzione delle controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il relatore, valutando che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, si riserva di presentare uno schema di parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega in questione devono essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2 del suddetto articolo 16 della legge di delegazione: in-

dividuaire il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il regolamento (UE) 2019/4, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente normativa, dettata dalla direttiva 90/167/CEE con la quale erano state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati. I mangimi medicati sono uno degli strumenti di somministrazione orale di farmaci veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.

Alla predetta direttiva era stata attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Pertanto, con la sua abrogazione, si rende necessario provvedere ad abrogare anche la normativa nazionale, a fini di coerenza e compatibilità con il nuovo regolamento, che è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali.

Peraltro, il campo di applicazione del nuovo regolamento è più ampio rispetto alla precedente direttiva, includendo la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'immissione sul mercato (compreso *import*), l'utilizzo e l'*export* (applicazione parziale ad alcuni articoli) dei mangimi medicati e prodotti intermedi.

Lo schema di decreto legislativo, pertanto, provvede ad abrogare esplicitamente la normativa nazionale di recepimento della citata direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo salve le sole parti residue reputate funzionali all'applicazione del nuovo regolamento.

Inoltre, lo schema di decreto provvede, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento e dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge di delegazione europea 2021, alla ridefinizione dell'impianto sanzionatorio. In proposito, il Governo fa rilevare che l'impianto sanzionatorio previsto ha un grande valore nella lotta all'antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.

Il decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l'organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati (OSMM), eliminando vincoli ritenuti obsoleti e semplificando l'*iter* amministrativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Le disposizioni adottate si collocano dopo i recenti fatti di cronaca, nei quali i protagonisti, rei o vittime, sono prevalentemente minori. In particolare, le disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile procedono nella duplice forma sanzionatoria e dissuasiva, al fine di ridurre e reinserire il minore autore di condotte criminose, di tutelare i minori vittime di reato e più in generale di tutelare i minori nello spazio cibernetico e nei servizi *on-line*.

Il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I è volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel comune di Caivano, con l'adozione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione nell'ambito del territorio del medesimo Comune (articolo 1). L'articolo 2 reca misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del medesimo Comune, con la predisposizione di specifici percorsi finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ubicate nel territorio comunale.

Il capo II (articoli 3-9) reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. In particolare, all'articolo 3 si estende l'applicabilità del « Daspo urbano » (e cioè il divieto di accesso a particolari aree della città) anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Si inseriscono ulteriori misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, estendendo il divieto di accesso a scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali aperti al pubblico e pubblici esercizi. Si prevede inoltre che il Questore possa ordinare, alle persone pericolose per la sicurezza pubblica, di lasciare il territorio di un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale.

L'articolo 4 potenzia il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti a offendere, inasprendo il sistema sanzionatorio delle fattispecie con l'arresto in flagranza.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile, spesso commessa dalle « *baby-gang* », connotata dall'uso della violenza fisica o psicologica e incidente su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale della persona e il patrimonio altrui, prevedendo: l'estensione della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore; il divieto di possedere o utilizzare oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza

pubblica; e l'introduzione della figura di ammonimento analoga a quella prevista in materia di cyberbullismo.

L'articolo 6 modifica alcune disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di contrasto dei reati commessi dai minori.

L'articolo 7 reca misure relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 8 reca alcune al decreto del Presidente della Repubblica sul processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.

L'articolo 9 dispone il trasferimento in un idoneo istituto per adulti del detenuto tra i 18 e i 21 anni, in relazione a reati commessi durante la minore età, che determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni.

Il capo III prevede disposizioni in materia di offerta educativa. L'articolo 10 interviene con misure integrative e di supporto alle istituzioni scolastiche (Agenda Sud, che persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità). L'articolo 11, invece, interviene per rafforzare l'attuazione dell'Investimento 1.1 per gli asili nido, di cui alla componente M4C1 del PNRR, concluso nel secondo trimestre 2023, prevedendo un nuovo Piano per asili nido fascia di età 0-2 anni, facendo ricorso alle risorse non assegnate dello stesso Investimento e ad altre risorse.

Il capo IV (articoli 13-16) reca misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale. L'articolo 13 reca norme concernenti le applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. L'articolo 14 prevede disposizioni relative all'alfabetizzazione digitale e mediatica finalizzate alla tutela e all'informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete da parte dei minori. L'articolo 15 reca la designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, individuandolo nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Infine, l'articolo 16 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (n. 75)
(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante norme di adeguamento

dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Il citato regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo, mentre il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023.

Tramite l'intervento in esame si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi. Si ricorda che per controparte centrale si intende un ente che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su mercati finanziari, diventando l'acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente, al fine di tutelarli dal rischio di inadempienza della controparte.

In linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 – adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 27 articoli. In particolare, l'articolo 3 disciplina le competenze della Banca d'Italia, designandola quale autorità unica di risoluzione, incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una controparte centrale.

L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente che, tra le altre funzioni, concorre all'apertura di una procedura di risoluzione.

L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione, circoscrivendo la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di infrazione.

Gli articoli da 11 a 14 disciplinano l'avvio della risoluzione, la dichiarazione di insolvenza, l'attuazione del programma, la chiusura.

L'articolo 15 prevede l'applicazione del cosiddetto *bail-in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle controparti centrali, delle risorse finanziarie interne.

L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessazione dell'attività.

L'articolo 17 disciplina lo strumento della « controparte centrale – ponte ».

L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi *extra* UE spesso non esistono

trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a*) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova; *b*) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi) congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; *c*) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto « *in ovo sexing* ») che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini; *d*) promuovere appropriate politiche di incentivazione e sostegno delle tecnologie, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; *e*) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano a ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni sinora esposte.

Si evidenzia al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce, all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Consente altresì di adottare nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali

fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione tali disposizioni nazionali.

Inoltre, qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica.

Secondo la relazione del Governo, in Germania, con finanziamenti *ad hoc*, è stato inizialmente imposto il divieto di uccisione degli embrioni maschi di pulcino. Tale decisione risulta, tuttavia, attualmente messa in discussione in quanto, ha, di fatto, ad oggi, comportato un'apertura del mercato tedesco alle uova provenienti da Paesi quali Belgio e Olanda in cui tale divieto non vige. Inoltre, in Francia è stato adottato un decreto che dispone il divieto di uccisione dei pulcini, prevedendo dei finanziamenti governativi specifici al fine di garantire la competitività dei produttori sia a livello nazionale che europeo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di situazione di emergenza, macerazione e incubatoio.

L'articolo 3, comma 1, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova.

Il comma 2 dell'articolo 3 elenca i casi in cui il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile non si applica. In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* fanno rispettivamente riferimento ai casi in cui non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini, ai casi di errore nel sessaggio e a situazioni di emergenza. La lettera *d)* prevede che il divieto non si applichi nei casi in cui l'autorità competente abbia previsto lo spopolamento ai sensi dell'articolo 18 del regolamento europeo. La successiva lettera *e)* consente l'abbattimento dei pulcini in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali, o per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone. Infine, la lettera *f)* consente l'abbattimento nel contesto di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle autorità competenti.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, in ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi sia effettuato esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo si evidenzia che il regolamento europeo prevede per i « pulcini » solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i « volatili da cortile ».

Il successivo comma 4 prevede che l'applicazione dei succitati metodi alternativi avvenga sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

L'articolo 4 prevede che gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che con decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, siano stabilite le linee guida: per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, per sostenere il sessaggio in ovo, e per favorire, sentite le associazioni nazionali di categoria, l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, al fine di evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

L'articolo 6 dispone circa il reinserimento dei pulcini maschi e il loro affidamento alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, o il loro utilizzo per l'alimentazione animale.

L'articolo 7 individua le autorità competenti in materia di vigilanza sugli incubatoi e in tema di accertamento, contestazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento.

L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie, in relazione ai divieti e alle prescrizioni introdotti dall'articolo 3.

Al comma 1, per l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini, valevole a decorrere dal 31 dicembre 2026, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 2, nei riguardi di chi effettua l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione senza la prescritta vigilanza del medico veterinario della competente ASL, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

123^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione « Latina 2032 », di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: « articoli 5 e 6 » con le seguenti: « articoli 6 e 7 ».

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere *g*), *i*) ed *l*), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4.

Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione prevede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime.

In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta « fino a 250 » unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali *in itinere* per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del *range* di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi – 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'ar-

articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro – 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato – anche a tal fine – il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostantivo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 119. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalla misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenere le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Legge di delegazione europea 2021 – che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), ovvero agli oneri « inderogabili » della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive. Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e « punti di contatto », la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva

realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. – Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. – *Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

124^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi fino alle ore 16,30, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.1000, che occorre avere conferma che l'attività di formazione focalizzata anche nel campo delle nuove tecnologie, di cui in relazione tecnica e relativa al personale da assumere, possa essere espletata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 3.34 e 5.3.

In merito agli identici emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, che ai fini della fruizione del credito d'imposta, sostituiscono l'obbligo per le imprese di chiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, con una facoltà, segnala che sembrano ampliare la platea dei beneficiari. Appare quindi opportuno, considerato anche che i criteri di assegnazione dei crediti d'imposta e le procedure applicative saranno definite con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, valutarne la prudenzialità e la compatibilità con il tetto di spesa.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 5.0.4.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.2, 10.16, 11.3, 11.5, 12.15 (testo 2), 12.0.11, 14.9, 15.1 e 16.5 (testo 2).

Relativamente all'emendamento 18.3 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della connessa copertura finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare la proposta 6.1. In ordine all'emendamento 18.3 (testo 2), esprime l'avviso di nulla osta del Governo a condizione, da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà integrale lettura. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede chiarimenti al Governo in ordine al parere non ostativo reso dall'Esecutivo con riferimento alle identiche proposte 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, su cui la relazione evidenziava un profilo di ampliamento della platea dei beneficiari.

La sottosegretaria SAVINO rileva che agli emendamenti si riconnette un profilo evidenziato nella relazione illustrativa, ribadendo che non vi sono effetti onerosi.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede che il Governo chiarisca le specifiche ragioni per cui non vengono a determinarsi effetti finanziari con riferimento alle proposte in questione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori elementi da parte del Governo, dispone di accantonare le proposte 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, al fine di poter svolgere l'approfondimento richiesto dal senatore Patuanelli.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, trasmessi fino alle 16,30, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 18.3 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: ‘nel limite massimo di cui al primo periodo’ inserire le seguenti: ‘al netto di quanto stabilito al quarto periodo,’ e sostituire le parole: ‘ferme restando le eventuali modifiche dei contratti’ con le seguenti: ‘per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell’incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,’;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: ‘Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all’attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute, da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni per l’anno 2023 e 278 milioni per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all’intervento nell’ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e quanto a 278 milioni per l’anno 2024 a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo.’”.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1000, 3.34, 5.3, 5.0.4, 7.2, 10.16, 11.3, 11.5, 12.15 (testo 2), 12.0.11, 14.9, 15.1 e 16.5 (testo 2).

L’esame resta sospeso sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 6.1. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l’avviso del Governo conforme al relatore.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 19,15.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di taluni chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 non determinano effetti finanziari poiché è previsto un tetto di spesa.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati e gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1, già accantonata.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 19.3 (testo 2) identica a 19.4 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.7 (testo 2), 19.8 (testo 2). Relativamente all'emendamento 19.9, occorre avere conferma che non determini un'accelerazione della spesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 19.10 e 19.11 (testo 2). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse oggetto di copertura nell'emendamento 19.12 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 19.15 (testo 2), 19.17 e 20.8. Per quanto riguarda la proposta 21.1 (identica a 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5), occorre avere conferma che dall'estensione temporale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.9 (testo 2). Per la proposta 21.0.10 (identica a 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13 e 21.0.14), occorre avere la conferma dell'assenza di effetti onerosi. Non si hanno osservazioni sugli emendamenti 22.1 (identico a 22.2, 22.3 e 22.4) e 24.1. In riferimento all'emendamento 23.1000, occorre avere un chiarimento sulla differenza tra le risorse indicate nelle lettere *0a*) e *0b*) che dispongono la riduzione delle integrazioni del reddito da parte dell'Inps rispetto a quanto conteggiato per un importo inferiore dalla relazione tecnica ai fini della copertura. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 26.1000 e 28.500.

La sottosegretaria SAVINO chiede l'accantonamento delle proposte 6.1 e 23.1000, su cui sono in corso approfondimenti istruttori. Non vi sono osservazioni da parte del Governo su tutti i restanti emendamenti illustrati dal relatore, che non determinano effetti finanziari.

Dopo un intervento della senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), volto a sottolineare come il Governo chieda l'accantonamento di alcuni degli stessi emendamenti governativi, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, tramessi fino alle 19, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 19.3 (testo 2), 19.4 (testo 2), 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.7 (testo 2), 19.8 (testo 2), 19.9 19.10, 19.11 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.15 (testo 2), 19.17, 20.8, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.9 (testo 2), 21.0.10, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 24.1, 26.1000 e 28.500. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 6.1 e 23.1000. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del senatore LIRIS (*Fdl*), che richiama sinteticamente l'andamento dell'esame presso le Commissioni riunite, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta convocata domani mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

76^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 (n. 74)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore MAFFONI (*Fdi*) illustra il provvedimento, che intende recepire la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e volta a introdurre disposizioni in materia di variazioni e cessazione degli indici di riferimento applicati ai contratti bancari, in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011 (regolamento Benchmark – BMR) come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168. Lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a recepire l'articolo 23-ter paragrafo 7 e l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/168.

In estrema sintesi, la raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario

nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la Banca centrale) o un comitato (guidato dalla Banca centrale) composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Ove sia designata un'istituzione unica in qualità di autorità macroprudenziale, viene richiesto di istituire dei meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività. L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento poi modificato nel tempo) prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare, ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 23-ter, la valutazione dell'inadeguatezza di un indice di riferimento sostitutivo (*benchmark*) previsto contrattualmente (clausola di riserva) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*, quando si verifica la cessazione di un indice di riferimento oppure la sua inadeguatezza. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, i piani designano, fornendone la motivazione, uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali dovesse essere sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. I piani e gli eventuali aggiornamenti devono essere forniti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti. Il regolamento Benchmark, a esito delle modifiche apportate nel tempo, si applica a decorrere dal 14 agosto 2021.

La norma di delega è contenuta nell'articolo 6 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), il quale reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla menzio-

nata raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (« *benchmark* ») da cui dipende il valore di contratti finanziari. Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della menzionata raccomandazione CERS/2011/3 e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168). Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la lettera *a*) del comma 2 specifica che il Governo deve istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minaccino la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La lettera *b*) indica che devono far parte del Comitato la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Alle sedute del Comitato (lettera *c*) del comma 2) è prevista la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), senza diritto di voto, e il Presidente avrà la possibilità di invitare soggetti terzi ad assistere alle sedute, anche su proposta degli altri membri, a fini consultivi. Oltre alla presidenza, alla Banca d'Italia dovranno essere esplicitamente attribuiti, nel rispetto del criterio indicato dalla successiva lettera *e*), il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali e le funzioni di segreteria del Comitato. La lettera *d*) delega il Governo a prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato. La lettera *f*) prevede che al Comitato sia attribuito il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine, la lettera *g*) stabilisce che al Comitato stesso vengano attribuite le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3. Funzioni, poteri e strumenti previsti dalla raccomandazione CERS trovano la loro attuazione nei criteri specifici indicati dalle successive lettere da *h*) a *q*). La lettera *r*), prevede che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività. La lettera *s*) del comma 2 conclude i criteri specifici legati all'attuazione della raccomandazione del CERS delegando il Governo ad apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3. Il

comma 3 dell'articolo 6 prevede i criteri specifici da seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo sugli indici di riferimento (Regolamento UE 2016/1011). In particolare, la lettera *a*) prevede che il Comitato per le politiche macroprudenziali sia designato quale autorità competente a valutare la sostituzione di un indice di riferimento. Le lettere *b*) e *c*) prevedono che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera *a*) e renda pubblici i relativi elementi considerati. La lettera *d*) delega al Governo di apportare al TUB le opportune modificazioni.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023, dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, prevista per il 10 settembre 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023. Quanto invece al contenuto dell'atto, l'articolo 1 istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali. Il comma 1 chiarisce gli scopi del Comitato. Esso, coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, ha l'obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente. In conformità a quanto previsto dalla legge delega, al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato esercita funzioni di analisi, di monitoraggio e di indirizzo strategico (comma 4) ed è dotato di poteri, tra i quali, le facoltà di effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni pubblicamente o in via riservata al Governo; indirizzare raccomandazioni alle Autorità che lo compongono; formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative; esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi; elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie con rilevanza sistemica. Inoltre, il Comitato può richiedere (attraverso le Autorità in esso rappresentate) tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni a soggetti pubblici e privati che svolgono attività rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, anche se non soggetti a vigilanza (comma

5). Il comma 6 introduce una specifica disciplina sanzionatoria. L'articolo 2, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *s*), della legge di delegazione, apporta alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3. L'articolo 3 dello schema in esame dà attuazione al sopra richiamato articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Benchmark – BMR, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere dalla *d*) alla *n*), della legge di delegazione europea 2021 in tema di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. A tal fine, la disposizione, al comma 1, modifica il TUB, introducendo un nuovo articolo 118-*bis*. Come sopra anticipato, l'articolo 28, paragrafo 2, stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti. Si ricorda, altresì, che l'articolo 3, sempre del regolamento BMR, definisce come indice di riferimento un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*.

L'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, lettera *a*), definisce le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo ovvero dei piani che specificano le azioni che saranno adottate nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento. Viene previsto che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. Inoltre devono essere comunicati al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice stesso o l'indice sostitutivo da applicare al contratto al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento come individuati in applicazione della clausola contrattuale prevista al comma 2. Il comma 5 dell'articolo 118-*bis* definisce l'ambito di applicazione delle nuove norme, stabilendo che i commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto

operazioni e servizi (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) disciplinati ai sensi del Titolo VI in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 1011/2016. Inoltre, si chiarisce che per tale disciplina non si applica l'articolo 118 in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il comma 1, lettere da *b)* a *e)*, dell'articolo 3, introduce delle modifiche di coordinamento del TUB necessarie a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 118-*bis*. Il comma 2 detta una disciplina di transizione necessaria a consentire agli intermediari l'inserimento. Al comma 3 si prevede, inoltre, che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-*bis*, comma 4. Infine, il comma 4 dispone che anche tale disciplina transitoria si applica ai contratti che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB e ai soggetti che prestano i relativi servizi (richiamati al comma 5 dell'articolo 118-*bis*) quali, a titolo esemplificativo i contratti di credito e mutui alle imprese, i contratti di deposito, i conti correnti. Anche in questo caso non si applica l'articolo 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

L'articolo 4 è volto a dare attuazione al sopra citato articolo 23-*ter*, paragrafo 7, del regolamento Benchmark, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge di delegazione europea 2021. La disposizione introduce un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4-*septies*.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente l'individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Tale nuova norma stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, anticipando una possibile considerazione da inserire nel parere, riterrebbe opportuno sottoporre alla valutazione del Governo, alla luce delle recenti esperienze in questo campo e della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali, l'ipotesi di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti sostituendo le parole: « non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi », con le altre: « non superiore a sei mesi, prorogabile al massimo per ulteriori sei mesi ».

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (n. 75)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) introduce il provvedimento, chiarendo che, per « controparte centrale » – *central counterparty* – (CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di *clearing*. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte. La controparte centrale si tutela dal rischio assunto raccogliendo garanzie (in titoli e contante, cosiddetti margini) commisurate al valore dei contratti garantiti e al rischio inerente. Il servizio di controparte centrale può essere esercitato anche in riferimento a transazioni condotte fuori dai mercati regolamentati. La controparte centrale si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante, la controparte centrale utilizza specifiche procedure per coprire le perdite, basate – oltre che sui margini degli aderenti – anche su appositi fondi mutualistici (*default fund*) nonché sull'utilizzo del proprio patrimonio. Tramite l'operato delle CCP muta la struttura del mercato che passa da una regolazione bilaterale non regolamentata (*over the counter*) ed eterogenea a una standardizzata in cui si accentrano gli scambi nelle CCP. Questa modifica riduce il rischio sistemico in quanto si riduce l'effetto domino che si viene a creare in una rete bilaterale quando un'entità cade in *default* e si generano rischi di contagio. Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un *default* in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi.

Nel marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) 648/2012 « European Market Infrastructure Regulation » (EMIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, finalizzato a favorire il raggiungimento di nuovi livelli di sicurezza e trasparenza nei mercati euro-

pei dei prodotti derivati. Tra i punti chiave di EMIR vi è l'obbligo di utilizzo di una controparte centrale autorizzata per negoziazioni fuori mercato di contratti derivati standardizzati, l'obbligo di registrazione dei contratti derivati presso un repertorio di dati (*trade repository*) autorizzato, specifici requisiti organizzativi e prudenziali nonché di gestione del rischio per l'offerta dei servizi di *clearing*. Il regolamento prevede inoltre un meccanismo di vigilanza collegiale da parte delle autorità, nazionali ed estere, a diverso titolo interessate all'attività di una controparte centrale che abbia un profilo di operatività oltre i confini nazionali. La Cassa di compensazione e garanzia è stata autorizzata ai sensi della EMIR a fornire servizi di controparte centrale in Italia con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, del 20 maggio 2014. In tale contesto, il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132) riguarda la materia del risanamento e della risoluzione delle controparti centrali (regolamento RR). Le norme UE fissano una serie di regole volte a gestire in maniera ordinata l'eventuale risanamento delle controparti centrali, al fine di tutelare i mercati (regolamentati e non) dalla eventuale discontinuità del servizio da esse svolto. Le disposizioni introdotte sono sostanzialmente improntate a meccanismi analoghi a quelli già previsti e consolidati in materia di risoluzione delle crisi bancarie. Il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo. L'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale e l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. Entro il 10 settembre 2023, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo del regolamento in esame. Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto al 10 settembre 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega scatta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili. L'articolo 2 dispone, al comma 1, che il presente decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 3 designa Banca d'Italia quale autorità unica di risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. L'autorità di risoluzione è l'autorità incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una Controparte Centrale. L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente. L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge di delegazione europea 2021. L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione. L'articolo 7 prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione visto come una declinazione del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 8 detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento *ex ante* elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione. L'articolo 9 prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione. L'articolo 10 prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto sia effettuato dalla Banca d'Italia o, di sua iniziativa, sentita la Consob oppure su proposta della Consob stessa. L'articolo 11 disciplina l'*iter* amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. L'articolo 12 prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale. L'articolo 13 disciplina l'attuazione del programma di risoluzione. Il programma di risoluzione è il programma elaborato dall'autorità di risoluzione contenente la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale. L'articolo 14 disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione. L'articolo 15 prevede l'applicazione del *bail in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti Centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari – mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa. L'articolo 16 conferisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività. L'articolo 17 disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario. L'articolo 18 prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il decreto legislativo n. 180 del

2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione. L'articolo 20 precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza. L'articolo 21 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza. L'articolo 22 contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. L'articolo 23 prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative. L'articolo 24 contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. L'articolo 25, che si compone di un unico comma, contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23. Infine, l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro

specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 76)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) espone i contenuti dell'atto in titolo, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alla revisione d'urgenza del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento cartolarizzazioni STS o SecReg) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («STS»). Ai fini del regolamento, per «cartolarizzazione» si intende l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente una serie di caratteristiche: i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla *performance* dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema; l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Il regolamento definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS»). Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione. Il decreto legislativo n. 131 del 2022 ha già provveduto a un primo adeguamento al regolamento (UE) 2017/2402 esplicitando le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e introducendo un quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo. I regolamenti nn. 557 e 558 del 2021 innovano la normativa in materia di cartolarizzazioni STS (dunque regolamento UE 2017/2402) così come il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (regolamento (UE) 575/2013, Capital Requirements Regulation, CRR). Il regolamento n. 557 è in vigore dal 9 aprile 2021.

La delega per l'adeguamento delle disposizioni nazionali al regolamento cartolarizzazioni, come modificato nel tempo, è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021). Più in dettaglio l'articolo 8, al comma 1, reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dunque entro il 10 settembre 2023, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento

della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021. Il comma 2 elenca una serie di principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 11 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto al 10 settembre 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF) volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alla revisione d'urgenza (« Quick Fix ») del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento cartolarizzazioni STS o SecReg) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (« STS »). Nello specifico, il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 4-*septies*.2 del TUF, inserendo due correzioni volte a rettificare dei refusi introdotti dal precedente adeguamento normativo (decreto legislativo n. 131 del 2022). La lettera *b*) introduce invece delle modifiche all'articolo 190-*bis*.2, commi 1 e 2, del TUF (in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402), al fine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, in riferimento all'esame del disegno di legge n. 674.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

77^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN ESITO ALL'ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alla fase ascendente dell'atto comunitario n. COM(2022) 546 definitivo sulla materia dei bonifici istantanei in euro, è pervenuta la risposta da parte della Commissione europea, che è messa a disposizione dei commissari.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 29 subemendamenti agli emendamenti 12.0.100 e 21.100 dei relatori (pubblicati in allegato).

Fa presente che la seduta odierna è dedicata all'illustrazione degli emendamenti e che la Presidenza si riserva di preannunciare l'eventuale inammissibilità di proposte emendative in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Si danno per illustrati gli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 7.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma all'articolo 8, che reca misure a favore degli aumenti di capitale, ritenendo che la normativa proposta, prevedendo deroghe al codice civile, sia più confacente a una situazione emergenziale (plausibile nel caso della crisi pandemica) che a regime. Con l'emendamento 8.1 propone quindi la soppressione dell'articolo, mentre, in subordine, con i restanti emendamenti, la soppressione dei commi 2 e 3, del quale in particolare non comprende la *ratio*. Va infatti comunque salvaguardata la facoltà di recesso.

Si danno per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 12.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), in premessa all'illustrazione del subemendamento 12.0.100/1, esprime preoccupazione circa il possibile cambiamento delle finalità del provvedimento in esame, che invece la propria parte politica condivideva, a causa degli emendamenti dei relatori, che mirano a introdurre in maniera estemporanea temi di estrema rilevanza, come quello della *corporate governance*, che avrebbero meritato un testo specifico e una metodologia diversa. La proposta emendativa prevede dunque la soppressione dell'intero comma 1. Appare comunque dirimente attendere anche la valutazione del Governo sulla questione della lista del consiglio di amministrazione uscente.

Il PRESIDENTE riconosce la rilevanza del tema, che certamente meriterebbe uno specifico provvedimento, ma ritiene che esso non esuli dal testo in esame, esprimendo poi l'auspicio che si possa trovare una sintesi tra le varie proposte presentate, al fine di coniugare l'attrattività dei capitali con l'operatività del sistema.

Sono dati per illustrati i restanti subemendamenti.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) respinge ogni accusa di estemporaneità e chiarisce che l'emendamento 12.0.100 è il frutto anche delle molte audizioni svolte. Anticipa comunque la disponibilità di entrambi i relatori a valutare le varie posizioni che verranno espresse e a svolgere un lavoro di coordinamento, con il contributo del Governo, anche formulando un'ulteriore proposta di sintesi.

Si associa il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), che sottolinea la rilevanza del provvedimento e attribuisce all'emendamento dei relatori il merito di aver favorito una discussione anche sul « sistema elettorale » dei consigli di amministrazione delle società quotate, un argomento delicato che merita di essere affrontato con coraggio per dare forza al sistema, operando una sintesi dei differenti punti di vista.

Il PRESIDENTE conferma che il tema è emerso nelle varie audizioni, pur con posizioni variegata, e non ritiene inopportuno o irrituale che la Commissione ne discuta. Auspica quindi che ciascun Gruppo porti il proprio contributo al confronto e assicura sin d'ora che, in caso di nuovo emendamento dei relatori sul tema, sarà stabilito un congruo tempo per presentare i relativi subemendamenti, ovvero di considerare, ove possibile, quelli già depositati riferiti a ulteriori proposte emendative.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) precisa che il Partito Democratico non ha intenzione di sminuire il ruolo del Parlamento, bensì solo di esprimere l'esigenza che l'argomento, alla luce della sua delicatezza e della sua rilevanza, sia affrontato in un provvedimento specifico.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) ricorda le innumerevoli audizioni svolte e l'interesse per la materia, che ricopre particolare rilievo per il Paese, anche in considerazione delle caratteristiche proprie del mercato finanziario e le caratteristiche di soggetti economici in esso operanti. Ribadisce che l'emendamento è un buon punto di equilibrio in attesa del contributo delle varie forze politiche e del Governo.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa, ritenendo necessaria una regolamentazione di una prassi finora utilizzata.

Il PRESIDENTE comprende la richiesta di un provvedimento specifico sulla materia, ma ritiene che quello in esame si possa definire appropriato rispetto a misure più ampie che affrontano in una diversa prospettiva le problematiche emerse. Evidenzia poi che le disposizioni dell'emendamento si applicherebbero a partire dalla prima assemblea convocata dopo il 1° gennaio 2025, quindi ci sarebbe tutto il tempo per apportare i correttivi che dovessero risultare necessari.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ribadisce l'auspicio che sul punto il Governo esprima tempestivamente la propria posizione e assicura il con-

tributo della propria parte politica, anche con la presentazione di subemendamenti all'eventuale, nuovo emendamento dei relatori.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 13.1, volto a favorire la stabilità dei capitali e a contrastare i fenomeni speculativi, con l'introduzione, in luogo del voto plurimo, del voto maggiorato. In proposito, si sofferma quindi sul fenomeno migratorio delle società quotate italiane e sulle loro caratteristiche societarie. Richiama quindi l'emendamento 13.0.3, che disciplina nel dettaglio l'ipotesi in cui, presso società quotate, il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista di candidati. L'emendamento ha l'obiettivo primario di tutelare gli azionisti, garantire trasparenza e favorire un ricambio dei consiglieri e prevede che la presentazione di tale lista sia consentito solo se previsto dai vari Statuti e che si debbano comunque rispettare una serie di disposizioni che pongono vincoli stringenti.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti agli articoli 13, 14, 15 e 16.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 17.1, che mira a rafforzare la posizione dei dipendenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di eventuali azioni civili per danni cagionati.

Il senatore TURCO (*M5S*) giudica non condivisibile la portata dell'articolo 18, che, tra l'altro, riduce il periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della CONSOB e ad un periodo non superiore all'anno per la Banca d'Italia e l'IVASS. Ricorda quindi che l'emendamento 18.1 è interamente pressivo dell'articolo.

Dopo che i restanti emendamenti sono dati tutti per illustrati, il senatore TURCO (*M5S*) segnala infine l'emendamento 21.12, che intende orientare l'educazione finanziaria anche alla cultura dell'impresa.

Il PRESIDENTE invita il Governo a presentare, ove ritenuto opportuno, eventuali emendamenti entro la fine della settimana per consentire una migliore organizzazione dei lavori, ribadendo, anche in tale caso, la previsione di un congruo margine di tempo per la presentazione di subemendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza svoltosi questa mattina, la seduta di domani, giovedì 28 ottobre, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 674**Art. 12.****12.0.100/1**

TAJANI, LOSACCO

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 1***12.0.100/2**

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 12-bis, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:

I. Al comma 1, lettera a), le parole: « *dei quattro quinti* » sono sostituite dalle seguenti: « *della maggioranza* »;

II. Al comma 1, lettera b), le parole: « *al doppio del numero* » sono sostituite dalle seguenti: « *o superiore al numero massimo* »;

III. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) nel caso in cui, oltre alla lista del consiglio di amministrazione uscente, venga presentata almeno un'altra lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti con le seguenti modalità:

i. l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

iii. risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti, in ragione del numero di posti da assegnare. La restante parte

dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

b) nel caso in cui, oltre alla lista del consiglio di amministrazione uscente, vengano presentate una o più liste contenenti un numero di candidati inferiore alla metà dei componenti da eleggere, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. ».

IV. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari. ».

V. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3 per cento del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi. ».

2) All'articolo 12-bis, il comma 2 è soppresso.

3) All'articolo 12-bis, il comma 3, è sostituito con il seguente:

« 3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

12.0.100/3

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1:*

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « dei quattro quinti » sono sostituite dalle seguenti: « dei due terzi »;

b) al comma 3, lettera a) n. 2) le parole: « , purché comunque confermati dall'assemblea, » sono soppresse;

c) al comma 3, lettera a) il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare »;

d) al comma 3, lettera a), i nn. 4 e 5, sono sostituiti dal seguente:

« 4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista »;

2) il comma 2 è soppresso.

12.0.100/4

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1:*

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « dei quattro quinti » sono sostituite dalle seguenti: « della maggioranza »;

b) al comma 3, lettera a) n. 2) le parole: « , purché comunque confermati dall'assemblea, » sono soppresse;

c) al comma 3, lettera a) il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare »;

d) al comma 3, lettera a), i nn. 4 e 5, sono sostituiti dal seguente:

« 4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista »;

2) il comma 2 è soppresso.

12.0.100/5

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « con il voto favorevole dei quattro quinti » con le seguenti: « a maggioranza assoluta ».

12.0.100/6

GARAVAGLIA, BORGHESI

al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera b), le parole: « al doppio » sono sostituite dalle seguenti: « e in ogni caso non superiore a un quinto ».

12.0.100/7

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *b-bis*) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi. »;

2) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

« *4-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera *b-bis*), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza. ».

12.0.100/8

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:

« *b-bis*) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano rico-

perto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi. ».

12.0.100/9

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere, nei limiti fissati dallo Statuto, con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 3, non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista

aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

5. Ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge. ».

12.0.100/10

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza. In ogni caso almeno due componenti del consiglio di amministrazione sono espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo più alto

numero di voti e almeno uno dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il terzo più alto numero di voti, ferme restando le regole sul collegamento tra liste e gli eventuali quorum di voti minimi previsti dallo statuto ai sensi dell'articolo 147-ter.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa; ».

12.0.100/11

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza. In ogni caso almeno due componenti del consiglio di amministrazione sono espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo più alto numero di voti e almeno uno dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il terzo più alto numero di voti, ferme restando le regole sul collegamento tra liste e gli eventuali quorum di voti minimi previsti dallo statuto ai sensi dell'articolo 147-ter.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa ».

12.0.100/12

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, lettera b), sostituire le parole: « nel limite della metà più uno del totale dei componenti » con le seguenti: « secondo quanto previsto dallo Statuto ».

12.0.100/13

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili; ».

12.0.100/14

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3. ».

12.0.100/15

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente,

non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società. ».

12.0.100/16

GARAVAGLIA, BORGHESI

al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, sopprimere il comma 4.

12.0.100/17

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole: « eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente. » sono sostituite dalla seguente « indipendenti. »;*

b) *al comma 5, le parole: « all'0,50 » sono sostituite dalle seguenti: « al 10% ».*

12.0.100/18

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, sopprimere il comma 5.

12.0.100/19

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante

dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore. ».

12.0.100/20

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile. ».

12.0.100/21

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1 », dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

« 5-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. ».

12.0.100/22

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 2.

12.0.100/23

TAJANI, LOSACCO

All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 3.

12.0.100/24

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione. ».

12.0.100/25

TURCO, CROATTI

All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati." ».

12.0.100/26

TAJANI, LOSACCO

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 4***Art. 21.****21.100/1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) alla lettera b), le parole: “e all’educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all’investimento” sono sostituite dalle seguenti: “e all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile” »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

‘h-bis) educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile’;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

‘1-bis. Per l’insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell’istruzione e del merito determina i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.’ »;

c) alla lettera c), capoverso comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) alla lettera b) sostituire le parole: “con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell’educazione finanziaria” con le seguenti: “con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi

pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" ».

Conseguentemente, b) al comma 2, capoverso articolo 24-bis, alla lettera a) dopo le parole: « comma 3 », eliminare le seguenti: « e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis ».

21.100/2

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 21.100, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile » con le seguenti: « e alla cultura dell'impresa ».

21.100/3

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 21.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a):*

1) *al numero 1), dopo le parole: « pianificazione previdenziale » inserire le seguenti: « e assicurativa »;*

2) *sostituire il numero 2) con il seguente: « 2) alla lettera c), sostituire le parole da: “e la Commissione” fino alla fine della lettera con le seguenti: “, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;” »;*

b) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:*

« c-bis) alla lettera d), capoverso “h-bis)”, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, assicurativa e previdenziale”;

c-ter) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, assicurativa e previdenziale”;

c-quater) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: “e la Commissione nazionale per le società e la borsa” con le seguenti: “, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni” e dopo le parole: “e finanziaria” inserire le seguenti: “, assicurativa e previdenziali”. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az.*) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che esso reca interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, misure in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni volte a potenziare l'offerta di educazione ed istruzione, nonché norme concernenti i dispositivi di comunicazione elettronica (intese in particolare alla tutela dei minori).

Soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività

educative e formative, proposti dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 10, comma 1, che autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ». Il comma 3 autorizza la spesa di euro 25 milioni destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di euro 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al richiamato Fondo sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12, commi da 1 a 3, modifica il Codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente

inasprimento del trattamento sanzionatorio. L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023) in materia di assegno di inclusione. Nello specifico – prosegue il Presidente relatore – introduce, in primo luogo, la fattispecie dell'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Segnala, indi, che l'articolo 14 reca disposizioni concernenti l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori.

Conclude osservando che, con il provvedimento in esame, le problematiche inerenti alla scuola sono decisamente poste al centro dell'agenda politica del Paese. Inoltre, l'esame del provvedimento costituisce un'importante occasione per ridurre il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese e per contrastare efficacemente ogni marginalità.

Infine, le disposizioni illustrate rappresentano un primo importante tassello nella sperimentazione di misure che, successivamente, potrebbero essere estese anche alle periferie delle città del Centro e del nord Italia, anche tenendo conto del cospicuo aumento di risorse che il ministro Valditara è riuscito ad assicurare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea la particolare importanza delle finalità del decreto-legge, le cui disposizioni mirano a contrastare il disagio giovanile e minorile.

Nell'osservare che l'impianto dell'articolato avrebbe potuto più opportunamente essere arricchito con misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, pone l'accento su alcuni fattori di criticità, quali la mancanza di risorse aggiuntive con carattere di stabilità (sotto questo aspetto, l'imminente Nota di aggiornamento al documento di programmazione economica e finanziaria rappresenterà un chiaro indice delle reali intenzioni politiche del Governo) e l'eccessivo sbilanciamento su soluzioni di natura prettamente punitiva, che potrebbe peraltro non rivelarsi realmente risolutivo (ad esempio, il ricorso a pene detentive non costituisce di per sé un efficace incentivo al rispetto dell'obbligo scolastico per i figli).

Tenuto conto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento e deliberato l'effettuazione di un ciclo di audizioni e considerato il rilievo delle disposizioni di diretto interesse della 7^a Commissione, auspica che la Presidenza intenda assicurare tempi di esame congrui, rinviando ad altra seduta la presentazione dello schema di parere.

Accogliendo la richiesta della senatrice D'Elia, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a rinviare la conclusione dell'esame e di valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi in sede di predisposizione del parere.

Propone, quindi, di fissare per venerdì 29 settembre alle ore 12 il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene brevemente anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), associandosi alle osservazioni della senatrice D'Elia ed esprimendo apprezzamento per la scelta di stabilire un termine per le osservazioni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(238) LA PIETRA. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di mercoledì 20 settembre, sono stati presentati 5 emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato). Dà indi conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali (non ostativo con una osservazione) e dalla Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Avverte che gli emendamenti presentati dalla relatrice sono volti a recepire i richiamati pareri. Fa infine presente che la relatrice designata è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta e che pertanto, d'intesa con la stessa, svolgerà le funzioni di relatore.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) ricorda che il finanziamento delle iniziative musicali di cui al disegno di legge risulta impropriamente posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Gli emendamenti 1.3 e 2.2 individuano, pertanto, una copertura economica differente.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MARTI cede la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

La sottosegretaria BORGONZONI invita il senatore Pirondini a riformulare gli emendamenti 1.3 e 2.2 in un ordine del giorno. Esprime invece parere favorevole sulle restanti proposte.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, si esprime in senso conforme.

Ha quindi luogo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore MARCHESCHI (*Fdl*), il senatore PIRONDINI (*M5S*) ed il presidente MARTI, al termine del quale lo stesso senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 2.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/238/1/7 (pubblicato in allegato).

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) aggiungono le proprie firme all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/238/1/7, dopo essere stato accolto dal Governo, stante la richiesta del proponente, previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 2.1.

Il presidente MARTI constata che si è conclusa la votazione degli emendamenti.

Considerato che le uniche proposte approvate sono quelle della relatrice con cui sono state testualmente recepite le osservazioni e le condizioni espresse sul testo, rispettivamente, dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Commissione Bilancio, propone di soprassedere all'invio delle stesse proposte alle medesime Commissioni e di procedere senza indugio alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati, e al conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 e l'articolo 2, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

(821) ZANETTIN e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore designato, senatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come ricordato nella relazione illustrativa, rileva che il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio (ed eseguito dal figlio dopo la scomparsa di quest'ultimo), è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna che si caratterizzava per essere ispirato all'arte classica e, nello specifico, ai teatri romani descritti da Vitruvio. A commissionarne la realizzazione fu la Commissione dell'Accademia Olimpica, di cui fanno parte importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura, fra cui lo stesso Palladio.

Il Teatro venne inaugurato il 3 marzo 1585 con la rappresentazione dell'Edipo re e, per l'occasione, venne realizzata dall'architetto Vincenzo Scamozzi una scenografia basata su sovrastrutture lignee che, lungi dall'essere rimosse al termine della rappresentazione, sono divenute parte integrante del Teatro, a motivo della loro straordinaria bellezza.

Dopo numerose rappresentazioni di grande successo, l'attività del Teatro si interrompe per via della censura imposta dalla Controriforma e il Teatro rimane a lungo un luogo di mera rappresentanza. Solo nella seconda metà dell'Ottocento vengono nuovamente ospitate, seppur in modo occasionale, rappresentazioni classiche, mentre è solo al termine della Seconda guerra mondiale che riprende in modo intenso l'attività teatrale.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è

diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro, con particolare riferimento sia allo straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia all'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo – osserva l'oratore – si pone in alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice. Tale dichiarazione riguarda i beni di interesse culturale che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Il relatore segnala che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano »; la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata riservata al monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Infine, ricorda che la Commissione ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 486, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) esprime un convinto apprezzamento nei confronti del disegno di legge, che si propone, attraverso la dichiarazione di monumento nazionale, di valorizzare adeguatamente il Teatro olimpico di Vicenza.

Nello specifico, sottolinea la particolare valenza artistica del Teatro, al cui interno sono presenti anche le pregiate opere lignee di Vincenzo Scamozzi.

Al riguardo, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, sottolinea l'importanza del sostegno *bipartisan* ricevuto dall'iniziativa, che risulta infatti sottoscritta sia da senatori di maggioranza che di opposizione.

Pone quindi in evidenza l'unicità artistica del Teatro olimpico di Vicenza, che giustifica pienamente, a suo avviso, l'iscrizione del medesimo tra i monumenti nazionali.

Anche la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*), dopo aver ringraziato la Presidenza, la Commissione ed il Governo per la sensibilità mostrata ri-

guardo ai contenuti del provvedimento, sottolinea la particolare valenza culturale ed artistica del Teatro olimpico di Vicenza, superbo esempio dell'ingegno palladiano.

Il disegno di legge si colloca peraltro sulla scia di analoghe iniziative *bipartisan* presentate nelle scorse legislature, tra cui spiccano quelle relative alla basilica palladiana di Vicenza ed al ponte vecchio di Bassano del Grappa.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), nell'esprimere un convinto apprezzamento sul disegno di legge, auspica che possano altresì essere rimosse le barriere architettoniche che, ad oggi, limitano la fruibilità del monumento.

Preannuncia infine l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) esprime il proprio compiacimento per l'ampia convergenza politica registrata sul disegno di legge.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*), intervenendo per un'integrazione dell'intervento già svolto, si associa alle considerazioni del senatore Guidi, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una disposizione, o quanto meno un impegno nei confronti del Governo, al fine di rendere i monumenti e i beni artistici pienamente fruibili dalle persone diversamente abili.

Il presidente MARTI auspica che siano presentanti specifici emendamenti sul punto, muniti di una coerente copertura finanziaria.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel ribadire il sostegno della propria parte politica al disegno di legge, osserva che esso contiene – al pari di altri precedenti interventi legislativi – misure di natura particolare, aventi ad oggetto un singolo bene artistico.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, inquadrare il fenomeno nell'ambito di un intervento sistematico, che detti dei criteri omogenei applicabili a tutti i monumenti presenti sul territorio nazionale.

Invita quindi a congiungere all'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno quello del disegno di legge n. 887, a sua prima firma e recante disposizioni generali in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri di tradizione italiani e delle Fondazioni lirico-sinfoniche, non appena lo stesso sarà assegnato alla Commissione.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) dissente dalle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osservando che la straordinarietà culturale ed architettonica del Teatro olimpico di Vicenza giustifica pienamente un intervento legislativo *ad hoc*.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), pur riconoscendo l'indiscutibile valore storico ed artistico del Teatro olimpico, si associa alle considerazioni

del senatore Pirondini, rilevando che la scelta di approvare leggi-provvedimento in materia pone un problema di metodo legislativo. L'eccessivo proliferare, nella normativa primaria, di disposizioni settoriali e particolari rischia infatti di minarne i connotati essenziali, ossia la generalità e l'astrattezza.

Conclude invitando a considerare l'opportunità di inquadrare il fenomeno all'interno di un disegno di legge organico recante una specifica delega al Governo. Sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento, sarebbe così demandato all'Esecutivo l'esame concreto dei singoli casi e la conseguente attribuzione della qualifica di monumento nazionale.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Castiello, ritenendo auspicabile un approccio organico, in luogo di interventi *ad hoc*.

Il presidente MARTI nel condividere i contenuti del provvedimento in titolo che mira alla valorizzazione di una struttura unica, di assoluta valenza culturale ed artistica, dichiara la propria disponibilità, una volta concluso l'esame del disegno di legge in titolo, a promuovere un'approfondita riflessione sull'opportunità di un approccio metodologico sistematico basato su una programmazione strutturata.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), pur comprendendo le ragioni sottese alle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osserva che, di fronte alla natura unica e alla straordinaria valenza culturale ed estetica del Teatro olimpico di Vicenza, eventuali questioni di natura generale e di metodo legislativo non possono che passare in secondo piano. Auspica pertanto una celere approvazione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che tutela un patrimonio della società dal valore eccezionale.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) fa presente che nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato il disegno di legge, a sua prima firma (poi diventato legge n. 20 del 2022) recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'*ex* campo di prigionia di Servigliano. In quel caso, la scelta legislativa si impose trattandosi di un bene che, pur non rilevante dal punto di vista artistico e architettonico, risulta di assoluta importanza morale e storica. Occorreva, in proposito, assicurare allo stesso quella tutela da possibili forme di speculazione edilizia che non sarebbe stato possibile assicurare per via amministrativa. Sulla scia di quel provvedimento, si aggiunsero altre iniziative volte a riconoscere lo *status* di monumento nazionale per via legislativa.

Ciò premesso, ritiene che sulla materia (così come del resto anche su altri interventi, come nel caso del sostegno ad iniziative culturali) sia auspicabile prediligere un approccio generale e sistematico, con l'individuazione di specifici criteri.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Guidi. Osserva quindi che sarebbe comunque opportuno approvare subito il disegno di legge in esame (sottoscritto, peraltro, anche da rappresentanti dei Gruppi di opposizione), rimandando ad un secondo momento eventuali valutazioni sull'opportunità di una normativa generale.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo ad integrazione del proprio intervento, precisa che le osservazioni espresse non sono in alcun modo riconducibili ad intenti di natura ostruzionistica, ferma restando la condivisione della propria parte politica nei confronti dell'iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito appaiono complementari. La definizione di un quadro normativo generale, tuttavia, dovrà essere affrontata in una sede diversa, nell'ambito di un confronto strutturato con il Governo.

Constatando l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara infine conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 12 di martedì 3 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore MARCHESCHI (*Fdl*), invitando la Presidenza a valutare l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di discutere la richiesta in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 238**

G/238/7/1

PIRONDINI, D'ELIA, MARTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: « Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz »

premessi che:

l'iniziativa legislativa ha il pregio di rendere stabile il contributo statale volto a sostenere iniziative culturali di assoluto rilievo internazionale, quali il Pistoia Blues Festival e il Festival Time in Jazz;

essa ripropone i contenuti del disegno di legge 1228, esaminato dalla 7^a Commissione del Senato nella scorsa legislatura e approvato dal Senato in prima lettura con un'ampia maggioranza (su 211 votanti, i voti favorevoli sono stati 198, gli astenuti e nessun voto contrario);

preso atto dell'opportunità che il finanziamento dei richiamati eventi musicali, che è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), non sottragga, in prospettiva, risorse alle altre importanti iniziative finanziate dal medesimo Fondo,

invita il Governo:

in sede di definizione della manovra economica per il 2024, a incrementare le risorse del FUS;

più in generale, ad individuare ulteriori risorse al fine di promuovere anche altre iniziative musicali di analogo rilievo internazionale.

Art. 1.

1.1

LA RELATRICE

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: « dall'anno 2022 » con le seguenti: « dall'anno 2023 ».

1.2

PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: « dall'anno 2022 » con le seguenti: « dall'anno 2023 ».

1.3

PIRONDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: « dall'anno 2022 » con le seguenti: « dall'anno 2023 ».

2.2

PIRONDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 27 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFARMA (FEDERAZIONE NAZIONALE DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI), FEDERCHIMICA – AISA (ASSOCIAZIONE IMPRESE SALUTE ANIMALE), FNOVI (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI), A.N.M.V.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI) E ASCOFARVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI MEDICINALI VETERINARI) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61 (ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/6 E RELATIVO AI MEDICINALI VETERINALI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/82/CE)

Plenaria

116^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver dato conto delle finalità generali del decreto-legge n. 123, il relatore BERRINO (*FdI*) segnala l'articolo 4, che prevede inasprimenti delle pene per alcuni reati, tra cui quelli di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 7 concerne le ipotesi in cui, durante le indagini per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerge una situazione di pregiudizio che interessi un minore, mentre l'articolo 8 reintroduce tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento.

Il successivo articolo 10 prevede varie misure transitorie a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nonché un incremento permanente del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

L'articolo 11 autorizza un ulteriore piano per asili nido, volto all'incremento dei posti per la prima infanzia.

L'articolo 12 interviene in materia di obbligo scolastico e, in particolare, il comma 4 esclude dall'ambito dei nuclei familiari aventi diritto all'Assegno di inclusione quelli aventi uno o più componenti che non abbiano rispettato la frequenza della scuola dell'obbligo.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Il successivo comma 2 richiede che i centri per la famiglia svolgano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e il comma 3 demanda al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'avvio di campagne annue di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente che l'adozione del provvedimento in esame, giustificata in base ad una specifica situazione emergenziale, non può esimere da una riflessione generale volta alla prevenzione e riferita al complesso dei contesti a maggior rischio, presenti in tutto il territorio nazionale. Richiama a tale proposito l'eventuale ricorso a strutture interministeriali e segnala il caso particolare delle amministrazioni comunali oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, le quali non hanno la possibilità di sanare le gravi carenze degli

organici dei corpi di polizia municipale. Questi costituiscono strumenti indispensabili per un efficace controllo del territorio e sarebbe pertanto opportuno consentire l'assunzione in deroga di nuovo personale.

Il senatore RUSSO (*FdI*) osserva che i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose non sono necessariamente caratterizzati da situazioni di particolare pericolosità sociale e che le difficoltà nell'assunzione di personale dei corpi di polizia municipale hanno carattere generale. Reputa inoltre necessario predisporre misure energiche per la sicurezza dei territori urbani basati sul ricorso alle forze dell'ordine, in quanto dotate di capacità di intervento maggiormente incisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente ZAFFINI ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/623/1/10, riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Interviene la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) per l'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente. In primo luogo segnala la finalità di ampliare le possibilità di offerta di alimenti privi di glutine e, in riferimento alla proposta 3.1, pone in evidenza il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono volti ad adeguare i buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine e ad ampliare le possibilità di approvvigionamento anche in riferimento alla generalità delle istituzioni scolastiche e allo svolgimento di eventi sportivi. Le proposte emendative 1.2 e quelle riferite all'articolo 5 hanno tra l'altro la finalità di potenziare la formazione del personale docente e includere moduli didattici sulla celiachia nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono volti a garantire la migliore etichettatura dei prodotti senza glutine.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene sull'ordine del giorno G/623/1/10, teso a impegnare il Governo ad attivarsi per la realizzazione di una

mappatura nazionale degli esercizi che somministrano cibi senza glutine, nonché a favorire tali attività per mezzo di agevolazioni fiscali.

L'emendamento 4.1 è invece volto a garantire la validità sull'intero territorio nazionale dei buoni per l'acquisto di prodotti privi di glutine emessi dalle Regioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) introduce l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, riguardanti la materia della rigenerazione urbana. In particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 761, l'articolo 1 descrive finalità e obiettivi, fra i quali è compresa l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative – con spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile – e dei servizi sociali, culturali ed educativi, per l'incontro e la socializzazione, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la realizzazione degli interventi di edilizia sociale.

L'articolo 3 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a Regioni e Province autonome, compiti specifici in tema di rigenerazione urbana.

Riguardo agli strumenti di rigenerazione urbana, l'articolo 5 reca disposizioni mirate alla programmazione comunale, mentre l'articolo 6 stabilisce che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana debbano assicurare una serie di condizioni, fra le quali l'uso sociale dei luoghi e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici. Questo è altresì uno degli obiettivi previsti dall'articolo 7 in caso di interventi di rigenerazione urbana realizzati da privati.

L'articolo 8 reca norme per la partecipazione delle comunità locali ai processi di realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che siano ricompresi tra le spese eleggibili del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana gli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma, secondo modalità socialmente sostenibili.

Le finalità del disegno di legge n. 29 sono definite dall'articolo 1, che contempla l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività economiche, lavorative, sociali, culturali ed educative, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per

l'incontro e per la socializzazione, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei soggetti con disabilità, nonché la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

L'articolo 4 disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, che ha fra gli obiettivi la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani.

Nell'ambito dei compiti conferiti a Regioni e Province autonome, l'articolo 8 contempla l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro, la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici oggetto di interventi di rigenerazione urbana e il coinvolgimento nelle iniziative di rigenerazione urbana dei cittadini e di soggetti locali, sociali e del terzo settore.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la redazione dei piani comunali di rigenerazione urbana debba avvenire definendo gli obiettivi generali da questi perseguiti, anche in termini di integrazione sociale, accessibilità e rivitalizzazione sociale ed economica.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sollecita una riflessione approfondita in merito alla questione degli edifici abbandonati, frequentemente presenti nei centri storici, anche a causa dell'entità modesta delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa manutenzione. Le amministrazioni comunali hanno infatti limitate o nulle capacità di intervento a tale riguardo; tuttavia, la presenza di numerosi edifici abbandonati nei centri urbani, oltre a costituire un grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza, comporta il rischio, nel caso di interventi disposti dai comuni, di pesanti squilibri finanziari. È pertanto urgente fornire ai sindaci strumenti idonei a fronteggiare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ZAFFINI annuncia che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 settembre, è integrato con l'esame della proposta di nomina n. 18, concernente il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 61, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai

medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 623

G/623/1/10

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca » (A.S. 623);

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca;

la malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti;

dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia riferita all'anno 2021 si evince che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l'1 per cento della popolazione generale e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41 per cento. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70 per cento (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30 per cento (73.344) a quella maschile;

la regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (43.919), seguita da Lazio (24.600), Campania (23.431), Emilia-Romagna (19.659) mentre quella che ne registra meno è la Valle d'Aosta (636) seguita dal Molise (1067);

considerato che:

l'unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e ali-

menti e bevande appositamente prodotti senza glutine; nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439,00 euro;

in questi anni sono cambiate le abitudini alimentari visto l'alto tasso di intolleranze e ciò impone la necessità di una revisione anche nei menu di ristoranti, bar e hotel; sono sempre di più i ristoranti che si sono attrezzati per proporre piatti senza glutine e in Italia, al 2020, erano circa 5 mila,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di realizzare una mappatura nazionale dei bar, ristoranti, tavole calde e trattorie che somministrano pasti per celiaci e, conseguentemente, prevedere agevolazioni, anche di carattere fiscale, per gli esercizi commerciali ubicati in territori che non forniscono tali alimenti e che distano almeno 5 chilometri dagli esercizi commerciali che già ne prevedano l'erogazione, così da garantire la qualità di vita dei soggetti e la distribuzione degli alimenti in tutte le regioni e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.

Art. 1.

1.1

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 32 della Costituzione, » inserire le seguenti: « riconosce la malattia celiaca o celiachia come patologia di tipo autoimmunitario scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti nonché come malattia sociale ed ».

1.2

MARTI, MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sostituire le parole: « di ogni ordine e » con le seguenti: « di primo e secondo ».

Art. 2.**2.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso « g-bis) », sostituire le parole: « producono e somministrano » con le seguenti: « producono, somministrano e vendono »;*

b) *al capoverso « g-ter) », dopo le parole: « alla somministrazione » inserire le seguenti: « e alla vendita ».*

Art. 3.**3.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo la parola: « ufficiale » inserire le seguenti: « e follow up » e dopo le parole: « medicina generale » inserire le seguenti: « , pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti ».

Art. 4.**4.1**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi « 2-bis » e « 2-ter » con i seguenti:

« 2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da celiachia, vengono stabiliti i criteri *standard* per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. ».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: « senza glutine » sono aggiunte le seguenti: « specificamente formulati per celiaci ».

4.2

MARTI, MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », sopprimere le parole: « , parificate pareggiate e autorizzate ».

4.3

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso « 3 », dopo le parole: « senza glutine » aggiungere le seguenti: « sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale »;*

b) *alla lettera c), capoverso « 4-bis », dopo le parole: « compagnie aeree operanti in Italia » inserire le seguenti: « nonché gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia » e dopo le parole: « privi di glutine » inserire le seguenti: « sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale ».*

4.4

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Al fine di incentivare gli esercizi di ristorazione ad inserire nella propria offerta commerciale pasti senza glutine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, che costituiscono limite di spesa.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato alla previsione di un credito d’imposta in favore delle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.20, o 56.30.00 a copertura parziale della spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti senza glutine.

4-quater. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 4-ter, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.” ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.5

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono innalzati i tetti di spesa previsti per l’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine sulla base degli indici Istat, prevedendo inoltre il superamento della differenziazione dell’importo del buono in base al genere. ».

Art. 5.

5.1

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-ter », dopo la parola: « altresì, » inserire le seguenti: « il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, attività nelle scuole dell’infanzia e ».

5.3

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 2-ter », aggiungere il seguente:

« 2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia ».

Art. 6.**6.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: « per prevenire » inserire le seguenti: « le possibili complicanze e ».

Art. 7.**7.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2 sostituire le parole: « mono cereale senza glutine » con le seguenti: « mono cereale certificate senza glutine » e dopo la parola: « sorgo » inserire le seguenti: « nonché i prodotti panati certificati senza glutine ».

7.2

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute emana linee guida in ordine alla formazione della classe medica, soprattutto quella territoriale, sulla celiachia e sulle caratteristiche suggestive di questa patologia, fornendo raccomandazioni volte ad intercettare i pazienti a rischio, in ordine alla prescrizione del primo dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi e al conseguente in-

vio in caso di positività o di dubbio ai centri secondari per il completamento dell'*iter* diagnostico previsto dalle linee guida. ».

Art. 8.

8.1

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: « della pratica clinica, » inserire le seguenti: « della performance di diagnosi e follow up del paziente ».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia » con le seguenti: « Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia ».

8.3

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sostituire le parole: « Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia » con le seguenti: « Fondo per il sostegno della ricerca sulla celiachia ».

Plenaria**117^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) auspica che, al fine di svolgere un esame adeguatamente ponderato, si proceda all'espressione del parere successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito. Sottolinea quindi la complessità della questione del disagio giovanile, rispetto al quale giudica del tutto inadeguata la risposta fornita con il decreto-legge n. 123. Alla base delle disposizioni in esso contenute è infatti un disegno meramente repressivo, fondato sui principi del controllo e del castigo dei devianti. La situazione di Caivano ha posto invece in luce la necessità di dedicare la massima attenzione alle questioni del disagio e della povertà, nonché del potenziamento delle istituzioni scolastiche. È inoltre fondamentale l'adozione di un piano organico sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Conclude manifestando contrarietà al provvedimento in esame.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) si esprime a sua volta in senso sfavorevole al decreto-legge in esame, in quanto meramente emergenziale e privo di misure di carattere strutturale.

In particolare è urgente approntare strumenti educativi idonei e coinvolgere la famiglia e la scuola in un nuovo patto educativo. La prevenzione del disagio e della violenza richiede inoltre spazi di aggregazione giovanile e, a tale riguardo, l'incoraggiamento della pratica sportiva riveste un'importanza strategica.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritiene che a fronte della sussistenza di un'emergenza sia opportuno l'intervento del Governo con provvedimenti d'urgenza, in mancanza dei quali sarebbe criticabile per inerzia. La risposta repressiva, pur non rappresentando in as-

soluta la misura migliore, costituisce tuttavia un utile elemento deterrente. In particolare, poi, il decreto-legge in esame manifesta con fermezza l'indispensabile presenza delle istituzioni.

Per quanto riguarda il tema di fondo, risulta opportuno adottare un atteggiamento prudentiale rispetto alle specificità dell'infanzia e dell'adolescenza, che, in quanto ancora non del tutto comprese, costituiscono materia meritevole di un atteggiamento rispettoso. Le peculiarità dell'attuale momento storico aumentano ulteriormente la difficoltà della comprensione della dimensione psichica dell'età evolutiva, per cui è indispensabile osservare cautela ed occorre evitare di medicalizzare l'approccio al disagio delle fasce di età più giovani.

Il senatore ZULLO (*FdI*) conviene in merito all'utilità di specifici approfondimenti riguardo i temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Segnala tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un provvedimento specifico, motivato da una realtà particolarmente difficile, a fronte della quale si è manifestata una volontà unanime di aumentare le capacità di controllo e di repressione.

Lo stesso decreto-legge in esame non si limita del resto a recare disposizioni penali di inasprimento ma comprende altresì numerose misure volte alla prevenzione e al miglioramento del contesto socio-culturale, nonché interventi infrastrutturali in materia di sport e di carattere formativo, anche in relazione all'uso corretto della tecnologia digitale.

Il presidente ZAFFINI ringrazia gli intervenuti per l'ampio approfondimento dei temi in esame. In riferimento all'opportunità di attendere lo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito, interpella quindi il relatore.

Il relatore BERRINO (*FdI*), ragguagliata la Commissione relativamente allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni, presenta una proposta di parere favorevole, che è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

(29) *MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(761) *GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) suggerisce di riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo successivamente allo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito.

Dopo aver anticipato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, la relatrice LEONARDI (*FdI*) ritiene che si possa comunque procedere nel senso auspicato dalla senatrice Zambito.

Il presidente ZAFFINI, preso atto dell'intervento della relatrice, dispone il rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 27 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,15

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 8,20

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Nella scorsa seduta è stata avviata l'illustrazione degli emendamenti che, al di là della loro formulazione, si intendono riferiti alla proposta di parere.

Non essendovi interventi, la PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti il cui fascicolo è allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Comunica infine che, come convenuto nella riunione appena conclusasi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, entro le ore 12 di oggi ciascun Gruppo potrà segnalare una quota percentuale di emendamenti affinché i relatori siano in grado di predisporre una nuova proposta di parere, da esaminare nella seduta che sarà convocata per domani mattina, al fine di procedere alle relative votazioni. Di conseguenza, si è altresì convenuto di avvertire il Ministro competente che l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione potrà intervenire con un lieve slittamento temporale rispetto alla data prevista di oggi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 33/355 al n. 34/359 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 8,40.

ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE SULLO
SCHEMA DI CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY* E LA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER IL PERIODO
2023-2028 (ATTO GOVERNO N. 52)**

PREMESSA

P.1

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

In premessa, al punto 5, alla lettera b) sostituire la parola: « credibilità » con la seguente: « affidabilità » e alla lettera c) sostituire la parola: « maggiore » con la seguente: « massima ».

P.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al punto 5 lettera c) della premessa, dopo le parole: « suddetti obiettivi » aggiungere le seguenti: « anche in attuazione dei regolamenti dell’Autorità (AGCOM) e delle disposizioni e degli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

P.3

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

In premessa, dopo il punto 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire un’offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, deve svolgersi nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18. ».

Art. 1.

1.1

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo: « l’attività » aggiungere: « complessiva »; dopo: « culturali » aggiungere: « europee ».

1.2

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, alla parola: «partecipate» anteporre le seguenti: «controllate e».

Art. 2.**2.1**

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 1, sostituire la parola: “ambientale”, con le seguenti: “sociale e”», con le parole: «al comma 1, dopo la parola: “ambientale”, aggiungere le parole: “e sociale nonché”».

al comma 3, capoverso lettera i-bis), aggiungere la seguente lettera:

«i-ter) diffondere e incoraggiare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso trasmissioni specifiche e informazioni puntuali, volte a sensibilizzare sul valore sociale, culturale e sanitario che discende dal rispetto delle norme di legge e contrattuali sul tema».

2.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo: «affidabile nella» aggiungere: «qualità e veridicità della».

2.3

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la parola: «legalità», inserire le seguenti: «uguaglianza ed equità».

2.4

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza civile», inserire le seguenti: «della proprietà intellettuale».

2.5

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 dopo le parole: «violenza e discriminazione» aggiungere le seguenti: «razzista, abilista, omotransfobica».

2.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo: «discriminazione» aggiungere: «e discorsi d’odio (hate speech)».

2.7

BOSCHI

Al capoverso: « al comma 2, dopo la parola: “violenza” *inserire le seguenti:* “e discriminazione” », *dopo le parole:* « e discriminazione » *aggiungere, infine, le seguenti parole:* « “, anche in ragione del genere e degli orientamenti sessuali.” ».

2.8

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il pluralismo informativo non può in ogni caso consentire la rappresentazione e diffusione acritica, in modo esplicito o anche surrettizio, di posizioni che contestano i principi del metodo scientifico e i valori della democrazia politica, della società aperta e della tolleranza civile. ».

2.9

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 2, dopo la parola: “violenza” *inserire le seguenti:* “e discriminazione” » *aggiungere il seguente capoverso:* « dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il pluralismo informativo non può in ogni caso consentire la rappresentazione e diffusione acritica, in modo esplicito o surrettizio, di posizioni che contestano i principi del metodo scientifico e i valori della democrazia politica, della società aperta e della tolleranza civile.” ».

2.10

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la parola: « pubblico », *sopprimere la seguente:* « complessiva ».

2.11

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: « imparzialità », *inserire le seguenti:* « verificabilità scientifica ».

2.12

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera b) dopo: « verifica delle fonti », *aggiungere:* « verificabilità scientifica ».

2.13

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera b) dopo: « pluralismo », aggiungere: « contrasto alla disinformazione e alle espressioni d’odio ».

2.14

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera d) dopo: « civili » aggiungere: « e dello Stato di diritto ».

2.15

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, alla lettera d) aggiungere infine la seguente frase: « e dare una corretta rappresentazione delle culture di tutto il mondo presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione RAI ».

2.16

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera d) (promuovere l’Italia nel mondo, diffondendo i valori e culturali e civili dell’Italia e dell’Unione europea;) aggiungere dopo la virgola la seguente frase: « dare una corretta rappresentazione delle culture del resto del mondo presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione RAI ».

2.17

DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: « e dare una corretta rappresentazione delle culture del resto del mondo presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione RAI ».

2.18

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: « europea », inserire le seguenti parole: « dare una corretta rappresentazione delle culture del resto del mondo presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione RAI ».

2.19

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, lettera d), aggiungere le seguenti parole: “e dare una corretta rappresentazione delle culture del resto del mondo presenti in Italia, attraverso la promozione della parte-

cipazione delle persone di origine straniera nella programmazione RAI” ».

2.20

DE CRISTOFARO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione delle attività del terzo settore e dell’associazionismo quale parte integrante della nostra cultura, con particolare riferimento ai principi di solidarietà e ai diritti umani ».

2.21

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione delle attività del Terzo Settore e dell’associazionismo quale parte integrante della cultura italiana, con particolare riferimento ai principi di solidarietà e ai diritti umani ».

2.22

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione delle attività del terzo settore e dell’associazionismo quale parte integrante della nostra cultura, con particolare riferimento ai diritti umani e ai principi di solidarietà ».

2.23

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera e) dopo: « responsabili », aggiungere: « per la tutela della salute ».

2.24

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 lettera e) dopo le parole: « modello nutrizionale sano » aggiungere le seguenti: « e sostenibile ».

2.25

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« ; informare il pubblico circa i rischi e le diverse forme di dipendenze, da sostanza e comportamentali, con particolare riguardo a quelle di nuova generazione; ».

2.26

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

“e-bis) promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione delle attività del terzo settore e dell’associazionismo quale parte integrante della nostra cultura, con particolare riferimento ai principi di solidarietà e ai diritti umani” ».

2.27

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera f) dopo: « accrescere » *inserire:* « le conoscenze e ».

2.28

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

“c-bis) assicurare il valore formativo ed educativo, con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza;” », *aggiungere il seguente capoverso:* « al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“f-bis) promuovere l’alfabetizzazione scientifica e economico-finanziaria e il contrasto dei bias cognitivi, in particolare sui temi di più rilevante impatto nella vita sociale;” ».

2.29

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere l’alfabetizzazione scientifica e economico-finanziaria e il contrasto dei bias cognitivi, in particolare sui temi di più rilevante impatto nella vita sociale;».

2.30

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“f-bis) sensibilizzare e accrescere le conoscenze scientifiche attraverso una informazione puntuale e continuativa sulle cause, gli effetti e le soluzioni ai cambiamenti climatici in atto e alla perdita di biodiversità, inserendo questi argomenti tra le priorità dei programmi informativi e di servizio.” ».

2.31

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: « e fruibilità », con le seguenti: « potenziare la fruibilità dell’offerta da parte delle persone con disabilità ».

2.32

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 lettera h) dopo la parola: « promozione » aggiungere la seguente: « e accompagnamento » e dopo la parola: « volontariato » aggiungere le seguenti: « impegno civico ».

2.33

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera h) dopo: « promozione » aggiungere: « dell’esperienza delle famiglie, ».

2.34

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: « natalità e genitorialità » con la parola: « famiglie ».

2.35

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: « genitorialità » inserire le seguenti: « , della tutela e promozione della famiglia, ».

2.36

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera h) dopo: « opportunità » aggiungere: « del rispetto verso la diversità, ».

2.37

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: « della libertà e della dignità della persona » con le seguenti: « diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della diversità, della legalità, dell’antimafia e della dignità della persona, contrastando i linguaggi di odio e ogni forma di discriminazione, senza effettuare distinzioni per ragioni di sesso o orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

2.38

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 3, alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: « , garantendo altresì il rispetto della persona umana in tutte le sue espressioni e manifestazioni, con particolare riguardo al sentimento religioso e agli orientamenti individuali; ».

2.39

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 lettera h) aggiungere in fine il seguente periodo: « in linea con le politiche sociali indicate dalle Istituzioni nazionali ed europee ».

2.41

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 3, alla lettera h) dopo la parola: “volontariato,” inserire le seguenti: “della libertà e della dignità della persona” » aggiungere il seguente capoverso: « Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti lettere:

“h-bis) contribuire al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata su motivazioni etniche, nazionali, religiose e sessuali;

h-ter) promuovere il contrasto alla violenza di genere, di tipo fisico, psicologico e sessuale e di tutti gli atti e comportamenti finalizzati a minacciare o ledere l’integrità e la dignità della persona offesa;

h-quater) diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle misure a sostegno delle donne vittima di violenza, quali le case rifugio, i centri anti-violenza e il reddito di libertà e delle modalità per accedervi da parte delle aventi diritto;” ».

2.40

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) contribuire al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata su motivazioni etniche, nazionali, religiose, sessuali, di identità di genere; ».

2.42

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera i) dopo: « audiovisiva » aggiungere: « e dei contenuti di produzione, ».

2.43

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: « audiovisiva nazionale » inserire le seguenti: « del teatro della danza, e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti rafforzando la produzione indipendente italiana ».

2.44

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Al comma 3, alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « del teatro, della danza, e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti ».

2.45

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera i) dopo: « del teatro » aggiungere: « del cinema, ».

2.46

BOSCHI

Il capoverso: « al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera: “i-bis) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche.” » è sostituito dal seguente: « al comma 3, dopo la lettera i) inserire le seguenti lettere: “i-bis) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche; i-ter) promuovere l’identità collettiva e il senso civico, favorendo lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà; i-quater) diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona; i-quinquies) promuovere la cultura e le varie forme d’arte.” ».

2.47

BOSCHI

Il capoverso: « al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera: “i-bis) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche.” » è sostituito dal seguente: « al comma 3, dopo la lettera i) inserire le seguenti lettere: “i-bis) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche; i-ter) promuovere l’identità collettiva e il senso civico, favorendo lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà.” ».

2.48

BOSCHI

Il capoverso: « al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire la seguente lettera: “*i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche.” » è *sostituito dal seguente:* « al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire le seguenti lettere: “*i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche; *i-ter*) diffondere i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona.” ».

2.49

BOSCHI

Il capoverso: « al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire la seguente lettera: “*i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche.” » è *sostituito dal seguente:* « al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire le seguenti lettere: “*i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all’uso delle risorse pubbliche; *i-ter*) promuovere la cultura e le varie forme d’arte.” ».

2.50

DE CRISTOFARO

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) diffondere e incoraggiare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso trasmissioni specifiche e informazioni puntuali, volte a sensibilizzare sul valore sociale, culturale e sanitario che discende dal rispetto delle norme di legge e contrattuali sul tema ».

2.51

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) prevedere una specifica programmazione volta a promuovere adeguatamente e capillarmente la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro ».

2.52

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 3, aggiungere la lettera i-ter):

« *i-ter*) sviluppare un ruolo primario e di traino nell’innovazione tecnologica e mantenere un ruolo di guida nella ricerca e sviluppo che supporti l’effettivo adempimento della sua missione e la promozione dell’interesse pubblico anche con riferimento alla sperimentazione di nuove

tecnologie trasmissive e distributive, (5G *broadcasting*, DVB-I, Hbbtv e altre derivanti dagli sviluppi della tecnologia) ».

2.53

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 3, dopo la lettera i-bis), inserire la seguente lettera:

« *i-ter*) in virtù dell'articolo 9 della Costituzione promuovere la cultura scientifica e ambientale, la divulgazione delle tematiche legate all'ecologia, alla crisi climatica e alla perdita della biodiversità, tenendo conto degli interessi delle generazioni future ».

2.54

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Fermo restando che i programmi diffusi dalla RAI devono comunque caratterizzarsi per la presenza di contenuti di carattere eminentemente informativo, formativo, culturale e che i programmi di intrattenimento devono caratterizzarsi per la presenza di contenuti coerenti con la funzione tipica di servizio pubblico affidata alla RAI, l'offerta di servizio pubblico sarà prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi – e secondo le quote – di cui all'allegato 1) ».

2.55

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis*. In riferimento agli obiettivi di natura editoriale elencati al comma 3, la Rai è tenuta a predisporre e a trasmettere annualmente al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una informativa in cui siano evidenziate le strategie editoriali individuate per valorizzare le diverse tematiche all'interno dell'offerta di servizio pubblico e i conseguenti risultati raggiunti. ».

2.56

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“*4-bis*. La Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione – come definito dall'Autorità – di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché

allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive proprietarie." ».

2.57

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'offerta di servizio pubblico deve essere improntata ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, obiettività, legalità, al rispetto delle diversità, della persona, della convivenza civile e al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza. ».

2.0.1

DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.
(Offerta di servizio pubblico)

1. La Rai articola la propria offerta di servizio pubblico con l'obiettivo di raggiungere tutti i cittadini utenti, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, programmi di giornalismo di inchiesta e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo *web* e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la

società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso *format* che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti semigeneraliste/tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di *prime time*).

4. L'offerta radiofonica, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e "fili diretti", anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) *Cultura e intrattenimento*: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) *Società*: programmi, rubriche e *talk show* su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche

tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari *target* (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

g) *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

5. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 4 non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.

6. L'offerta multimediale, distribuita sulle piattaforme proprietarie, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili rispettivamente nei generi di cui al precedente comma 2 e comma 4. In particolare Rai deve:

- rendere fruibili, nei limiti dei diritti disponibili, i propri contenuti in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo;

- declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti "original";

- accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

7. La Rai è tenuta a fornire almeno il 90 per cento della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*.

8. La Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione – come definito dall'Autorità – di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in

tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive proprietarie. ».

Conseguentemente, l'Allegato n. 1 è soppresso, e all'articolo 2, comma 4, le parole: « di cui all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2-bis ».

2.0.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Offerta di servizio pubblico)

1. La Rai articola la propria offerta di servizio pubblico con l'obiettivo di raggiungere tutti i cittadini utenti, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo *web* e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che

favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso *format* che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra

le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti semigeneraliste/tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di *prime time*).

4. L'offerta radiofonica, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e "fili diretti", anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) *Cultura e intrattenimento*: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) *Società*: programmi, rubriche e *talk show* su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari *target* (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

g) *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all’utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

5. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 4 non meno del 70 per cento dell’offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.

6. L’offerta multimediale, distribuita sulle piattaforme proprietarie, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili rispettivamente nei generi di cui al precedente comma 2 e comma 4. In particolare Rai deve:

– rendere fruibili, nei limiti dei diritti disponibili, i propri contenuti in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo;

– declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti “original”;

– accrescere progressivamente l’offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

7. La Rai è tenuta a fornire almeno il 90 per cento della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*.

8. La Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione – come definito dall’Autorità – di contenuti audiovisivi dedicati all’educazione, ivi compresa l’educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all’informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive proprietarie. ».

Art. 3.

3.1

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Sostituire la rubrica “Digital Media Company”, con la seguente: “Digital Media Company di Servizio Pubblico” ».

Al comma 3, dopo il capoverso lettera c-quater), aggiungere la seguente:

« c-quinquies) la Rai si impegna a far nascere canali non lineari, anche sui social, al fine di rafforzare l'informazione nei e dai territori, anche per attrarre il pubblico più giovane ».

3.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Nella rubrica aggiungere: « di servizio pubblico » e conseguentemente nell'articolo aggiungere: « di Servizio pubblico » ad ogni richiamo del « Digital Media Company ».

3.3

DE CRISTOFARO

Modificare la rubrica da: « Digital Media Company » a: « Digital Media Company di Servizio pubblico ».

3.4

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: « media » inserire la seguente parola: « public ».

3.5

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « a completare la trasformazione da broadcaster a Digital Media Company » con le seguenti: « ad operare in una prospettiva di sviluppo innovativo del sistema, »;

b) dopo le parole: « su tutte le piattaforme » inserire le seguenti: « preservando il proprio pieno controllo editoriale ed evitando qualsiasi forma di disintermediazione, ».

3.6

FLORIDIA, CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 1, dopo la parola: « company » inserire le seguenti parole: « sviluppando autonomamente sistemi algoritmici capaci di raccogliere ed elaborare con trasparenza i dati per assicurare la produzione di servizi e contenuti nelle forme più funzionali ed evolute di intelligenza artificiale ».

3.7

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, la Rai si impegna a prevedere attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, così da contribuire all'accessibilità e al corretto utilizzo dei contenuti sulle diverse piattaforme e alla progressiva riduzione del “digital divide” ».

3.8

FLORIDIA, CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. La Rai deve dotarsi di una strategia accelerata di transizione verso la completa e integrale digitalizzazione dei processi produttivi, delle strategie distributive e dell'elaborazione dei contenuti informativi, di narrazione e intrattenimento. ».

3.9

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Aggiungere dopo il comma 1-bis:

« 1-ter. La Rai si impegna a valorizzare la controllata Rai Way investendo su attività strategiche nel campo delle telecomunicazioni e del 5G ai fini della massima copertura e della diffusione del servizio pubblico ».

3.10

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Rai si impegna a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla *privacy*, alla protezione e alla sicurezza dei dati personali. Deve, inoltre, contribuire a promuovere i valori e i diritti fondamentali dell'UE, compresa la libertà di espressione, la diversità culturale e linguistica, e la non discriminazione. La Rai deve inoltre contribuire all'educazione, alla *digital literacy*, all'inclusione e alla partecipazione digitale dei cittadini attraverso programmi che illustrino come utilizzare in modo sicuro, etico e responsabile le tecnologie digitali, e attraverso canali che facilitano la partecipazione attiva ».

3.11

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 3, dopo la parola: « precedenti », inserire le seguenti parole: « in un quadro di maggiore internazionalizzazione ».

3.12

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

« *c-bis*) rendere la propria offerta multimediale sempre più accessibile agli utenti con disabilità, mediante un arricchimento dell’offerta, l’uso di sistemi e linguaggi che rendano fruibile il prodotto dalle diverse tipologie di disabilità;

c-ter) implementare la piattaforma RaiPlay anche per il tramite di accordi volti alle coproduzioni ed alleanze strategiche;

c-quater) potenziare il servizio *streaming* con l’intento di rendere Raiplay maggiormente fruibile; ».

3.13

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Alla lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: « ed un competitor nella categoria “all news” ».

3.14

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, lettera d), *dopo le parole:* “nelle loro abitudini di consumo” *aggiungere le parole:* “in un quadro di maggiore internazionalizzazione” ».

3.15

DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « in un quadro di maggiore internazionalizzazione. ».

3.16

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 4, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « in un quadro di maggiore internazionalizzazione ».

3.17

DE CRISTOFARO

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) la Rai si impegna a far nascere canali non lineari, anche sui *social*, al fine di rafforzare l’informazione nei e dai territori, anche per attrarre il pubblico giovane. ».

3.18

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione del contenuto audiovisivo da parte dell'utente. ».

3.19

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera d-bis) dopo le parole: « algoritmi innovativi » aggiungere le seguenti: « di servizio pubblico ».

3.20

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera d-bis), dopo le parole: « da parte dell'utente » aggiungere le seguenti: « nel rispetto dei più alti standard di protezione dei dati personali. ».

3.21

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 dopo lettera d-bis) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) a valorizzare ulteriormente, anche attraverso il processo di digitalizzazione la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi ».

3.22

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

« *d-ter*) sviluppare la promozione dell'alfabetizzazione digitale, ai fini della riduzione del divario sociale e culturale nell'accesso alle nuove tecnologie. ».

3.23

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 4, dopo la parola: « Rai », inserire le seguenti parole: « – ad esclusione della traduzione in lingua dei segni – ».

3.24

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Aggiungere dopo il comma 4 il seguente comma:

« *4-bis*. In merito a quanto previsto al comma 1, la Rai è tenuta a trasmettere una specifica relazione annuale alla Commissione parlamentare di vigilanza ».

Art. 4.**4.1**

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 1, dopo la parola “pluralismo” inserire le seguenti: “politico, sociale e culturale” » *aggiungere il seguente capoverso:* « al comma 1, aggiungere in fine le parole: “intesa sia nel senso dell’occultamento di notizie relative a fatti rilevanti per la formazione di un’opinione libera e informata, sia nel senso dell’alterazione o distorsione deliberata nella rappresentazione dei fatti, a fini deliberatamente propagandistici,” ».

4.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « intesa sia nel senso dell’occultamento di notizie relative a fatti rilevanti per la formazione di un’opinione libera e informata, sia nel senso dell’alterazione o distorsione deliberata nella rappresentazione dei fatti, a fini deliberatamente propagandistici ».

4.3

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La Rai ha il compito di garantire – in tutti i contenuti – la completezza, l’obiettività e il pluralismo, di contrastare il fenomeno della disinformazione e di sviluppare specifici contenuti di natura educativa o didattica idonei a sensibilizzare il pubblico nei confronti dei rischi derivanti dalla diffusione di notizie false. ».

4.4

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: “forniti” inserire le seguenti: “la verifica puntuale delle fonti” » *aggiungere il seguente capoverso:* « al comma 2, lettera a), dopo le parole: “stereotipi”, siano aggiunte le parole “e pregiudizi” ».

4.5

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « stereotipi », *siano aggiunte le parole:* « e pregiudizi ».

4.6

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

« *a-bis*) un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all'interno dei propri programmi, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

a-ter) il pluralismo informativo, in coerenza con gli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e ai regolamenti dell'Autorità; ».

Alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « tenuto conto degli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dei regolamenti dell'Autorità; ».

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta ».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La Rai assicura l'informazione pubblica, anche a livello territoriale, attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali, sociali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali. ».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« *5-bis*. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda. ».

4.7

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « e l'implementazione delle conoscenze sulle vicende Europee e internazionali ».

4.8

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

« *d-bis*) La previsione di “programmi dell’accesso”, cioè quei programmi realizzati in modo autonomo da associazioni politiche, culturali, sindacali, religiose, etnico-linguistiche (introdotte in RAI nel 1975, che erano regolate dalla Sottocommissione parlamentare per l’accesso, facente capo alla Commissione di vigilanza), a cui deve essere inoltrata la domanda per poter accedere;

d-ter) Per ciò che attiene alla digitalizzazione di tutti i programmi della Rai, un progetto delle Teche RAI che preveda ogni supporto e titolo, per tutti i programmi realizzati da RAI (diritti RAI), conservati in ogni unità produttiva territoriale (CPTC e Sedi Regionali), con logiche di digitalizzazione tese al restauro e non solo alla massiva trasformazione da supporti fisici a file, tale da garantire la conservazione di tutto il patrimonio (culturale del paese) audiovisivo RAI, e la fruizione di tutto il repertorio, per quanto previsto dalla *mission* di Teche RAI ».

4.9

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: « false », aggiungere le seguenti: « , deliberatamente imprecise, prive di contesto, ovvero parziali e manipolate ».

4.10

GELMINI

Dopo il capoverso: « al comma 3, dopo la parola: “disinformazione” inserire la seguente: “anche” » aggiungere il capoverso: « al comma 3, dopo le parole: “false”, aggiungere le parole: “, imprecise, parziali e manipolate” ».

4.11

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 3, dopo la parola: « false » inserire le seguenti parole: « La RAI si impegna altresì a promuovere il pluralismo per combattere la disinformazione, promuovendo un maggior coinvolgimento delle organizzazioni della società civile in tutti gli spazi informativi e di intrattenimento. ».

4.12

DE CRISTOFARO

Al comma 3, aggiungere infine: « La RAI si impegna altresì a promuovere il pluralismo per combattere la disinformazione promuovendo

un maggior coinvolgimento delle organizzazioni della società civile in tutti gli spazi informativi e di intrattenimento. ».

4.13

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: “La RAI si impegna altresì a promuovere il pluralismo per combattere la disinformazione promuovendo un maggior coinvolgimento delle organizzazioni della società civile in tutti gli spazi informativi e di intrattenimento” ».

4.15

BONELLI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai, anche al fine di contrastare il fenomeno delle *fake news*, s’impegna a favorire la nascita di canali locali, anche focalizzati su argomenti specifici ».

Al comma 5, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Per rendere esigibile tale principio, la RAI dovrà garantire una equa distribuzione delle produzioni disponibili su tutti e quattro i Centri di Produzione e, per le produzioni di carattere locale, fra le diverse sedi regionali. ».

4.16

DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai, anche al fine di contrastare il fenomeno delle *fake news*, s’impegna a favorire la nascita di canali locali, anche focalizzati su argomenti specifici. ».

4.17

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente comma:

« 5. La Rai assicura l’informazione pubblica nazionale nonché regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l’informazione e l’approfondimento culturale nelle realtà locali. Utilizza le proprie risorse interne nell’ambito della realizzazione dei programmi, dei tg regionali e nazionali, con investimenti tecnologici tali da ridurre gli appalti e il ricorso alle collaborazioni esterne autoriali ».

4.18

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « valorizza le sedi regionali » aggiungere le seguenti: « , prevedendo che tutte le realtà sociali economiche e culturali delle singole province siano rappresentate e raccontate all'interno dell'informazione regionale. ».

4.19

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 5 dopo: « realtà locali » inserire: « e contrastare gli svantaggi connessi alla insularità ».

4.20

BOSCHI

Il capoverso: « dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia.”; » è sostituito dal seguente: « Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia e da una dettagliata, puntuale e costantemente aggiornata cronologia dei compensi, suddivisi per apparizione, garantendo anche il massimo impegno nell'evitare che essi diffondano notizie false e che contribuiscano alla disinformazione, anche prevedendo, nei casi più gravi, il divieto di partecipazione a trasmissioni successive.

5-ter. La Rai è tenuta a porre estrema attenzione alla sensibilità dei minori, in particolare nei programmi di informazione, anche in relazione alla diffusione di immagini che possano alterarne l'equilibrato sviluppo psico-fisico.

5-quater. La Rai è tenuta a garantire il rispetto della riservatezza dei dati sensibili e non strettamente necessari all'esercizio del servizio informativo. Nell'ambito dell'informazione sulla cronaca giudiziaria è tenuta a prestare grande attenzione al rispetto del principio costituzionale della non colpevolezza e ad assicurare spazi adeguati alla informazione relativa alla conclusione di procedimenti e processi penali analogamente a quella riservata alla fase investigativa.”; ».

4.21

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La Rai prevede di inserire nel palinsesto una terza edizione serale della Tgr e comunque di assicurare la valorizzazione delle sedi produttive regionali impiegandole al massimo delle loro capacità produttive, per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

5-ter. La Rai prevede che tutte le realtà sociali economiche e culturali delle singole province siano rappresentate e raccontate all'interno dell'informazione regionale.

5-quater. La Rai prevede di dotarsi di linee guida volte a stabilire specifici criteri temporali circa l'intervento degli ospiti e degli opinionisti durante le trasmissioni di intrattenimento ».

4.22

BOSCHI

Il capoverso: « dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia.” » è *sostituito dal seguente: « Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito *internet* l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia.

5-ter. La Rai è tenuta a porre estrema attenzione alla sensibilità dei minori, in particolare nei programmi di informazione, anche in relazione alla diffusione di immagini che possano alterarne l'equilibrato sviluppo psico-fisico.” ».

4.23

BOSCHI

Il capoverso: « dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia.” » è *sostituito dal seguente: « Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia.

5-ter. La Rai è tenuta a garantire il rispetto della riservatezza dei dati sensibili e non strettamente necessari all'esercizio del servizio infor-

mativo. Nell'ambito dell'informazione sulla cronaca giudiziaria è tenuta a prestare grande attenzione al rispetto del principio costituzionale della non colpevolezza e ad assicurare spazi adeguati alla informazione relativa alla conclusione di procedimenti e processi penali analogamente a quella riservata alla fase investigativa." ».

4.24

BOSCHI, GELMINI

Il capoverso: « dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l’elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell’azienda corredato da una esaustiva biografia.” » è sostituito dal seguente: « Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l’elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell’azienda corredato da una esaustiva biografia e da una dettagliata, puntuale e costantemente aggiornata cronologia dei compensi, suddivisi per apparizione, garantendo anche il massimo impegno nell’evitare che essi diffondano notizie false e che contribuiscano alla disinformazione, anche prevedendo, nei casi più gravi, il divieto di partecipazione a trasmissioni successive.”. ».

4.25

DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per rendere esigibile tale principio, la RAI dovrà garantire una equa distribuzione delle produzioni disponibili su tutti e quattro i centri di produzione e, per le produzioni di carattere locale, fra le diverse sedi regionali. ».

4.26

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

« 5-ter. La Rai assicura che la scelta degli ospiti e degli opinionisti avvenga in base alla loro professionalità, alla garanzia del contegno del linguaggio e della indiscussa onestà intellettuale al fine di garantire il rispetto dei cittadini. ».

4.27

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

« 5-ter. La Rai assicura l’informazione dei principali avvenimenti mondiali, l’approfondimento della geopolitica e delle tematiche di parti-

colare rilevanza attraverso la presenza di proprie redazioni nei principali Paesi stranieri, tenendo conto della copertura geografica integrale. ».

4.28

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

« 5-ter. La Rai deve sviluppare, anche tramite l'intelligenza artificiale, sistemi tecnologici di ricerca e validazione delle informazioni con algoritmi cognitivi in grado di distinguere le *fake news*. ».

4.29

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

« 5-ter. La Rai si impegna ad organizzare un'informazione che sia volta anche all'orientamento di giovani e adulti rispetto alle opportunità di formazione, aggiornamento professionale e ricollocazione nel mondo del lavoro a seguito delle grandi trasformazioni tecnologiche e sociali che stanno riguardando la nostra società. ».

4.30

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di rendere effettivo l'approfondimento culturale nelle e delle realtà locali la RAI dovrà garantire una equa distribuzione delle produzioni disponibili su tutti e quattro i Centri di Produzione e, per le produzioni di carattere locale, fra le diverse sedi regionali, ivi comprese quelle delle isole. ».

4.0.1

GELMINI

Dopo il capoverso: « dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda corredato da una esaustiva biografia” *aggiungere il seguente capoverso:*

“dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

‘Art. 4-bis.

(Regole dell'informazione politica)

1. Tutte le trasmissioni di informazione, dai telegiornali ai programmi di approfondimento della Rai, aventi ad oggetto temi politici, devono, singolarmente e nel loro complesso, rispettare rigorosamente i principi della completezza e imparzialità dell'informazione, dell'equità di

trattamento di tutte le posizioni, non solo espresse dai partiti rappresentati in Parlamento, e del contraddittorio.

2. Nelle trasmissioni di informazioni dedicate al dibattito politico-istituzionale la ripartizione dei tempi e degli spazi deve complessivamente garantire la parità di accesso alle forze di maggioranza e di opposizione, senza forme di discriminazione positiva o negativa per alcun partito o schieramento.

3. La presenza di esponenti politici e di governo in trasmissioni diverse da quelle di informazione non è consentita se non in circostanze eccezionali e per motivate esigenze di interesse pubblico”»; ».

4.0.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Regole dell'informazione politica)

1. Tutte le trasmissioni di informazione, a partire dai telegiornali fino ai programmi di approfondimento del servizio pubblico radiotelevisivo, aventi ad oggetto temi politici, devono, singolarmente e nel loro complesso, rispettare rigorosamente i principi della correttezza, completezza e imparzialità dell'informazione, dell'equità di trattamento di tutte le posizioni, non solo espresse dai partiti rappresentati in Parlamento, e del contraddittorio.

2. Nelle trasmissioni di informazione dedicate al dibattito politico-istituzionale la ripartizione dei tempi e degli spazi deve complessivamente garantire la parità di accesso alle forze di maggioranza e di opposizione, incluse quelle prive di rappresentanza parlamentare, senza forme di discriminazione positiva e negativa per alcun partito o schieramento. ».

4.0.3

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

La Rai è tenuta ad assicurare l'accesso alla programmazione nei limiti e secondo modalità concordate dei lavori parlamentari potenziando il ruolo della testata “Rai Parlamento” ed anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale, assicurandone ampia copertura nelle principali edizioni dei telegiornali. ».

Art. 5.**5.1**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo: « pubblico » aggiungere: « più ».

5.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo: « età » aggiungere: « e che metta al centro la sostenibilità e le opportunità per le generazioni future ».

5.3

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, lettera b), inserire le seguenti parole: « , nel rispetto del percorso educativo di ciascuna persona ».

5.4

DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*« b-bis) Favorire la nascita di canali *social* e non lineari con base nelle sedi regionali, su argomenti specifici, aderenti alla realtà socioeconomica locale, anche sperimentando linguaggi nuovi e incentivando talenti interni nelle redazioni locali, al fine di avvicinare i giovani. ».*

5.5

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*“b-bis) Favorire la nascita di canali *social* e non lineari con base nelle sedi regionali, su argomenti specifici, aderenti alla realtà socioeconomica locale, anche sperimentando linguaggi nuovi e incentivando talenti interni redazionali locali, al fine di avvicinare i giovani.” ».*

5.6

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) La Rai prevede di realizzare produzioni anche di intrattenimento incentrate sulla partecipazione giovanile e sulla valorizzazione della personalità e delle attitudini dei partecipanti ».

5.7

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: « on line » inserire le seguenti parole: « e sui social ».

5.8

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « sui social; » con le seguenti: « on line; », sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) ampliare l’offerta informativa, e i relativi contenuti, sui disturbi alimentari, con particolare riferimento alla malattia celiaca, al tema dell’educazione alimentare e delle relative problematiche nonché sulle dipendenze comportamentali »;

dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

« f-bis) ampliare l’offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l’opera di personale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall’uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute;

f-ter) ampliare l’offerta informativa dedicata agli adolescenti, rappresentando, in particolare, le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età »;

alla lettera i) sopprimere il seguente periodo: « la consapevolezza della ricchezza legata »;

dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

« m-bis) promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie;

m-ter) ampliare la divulgazione scientifica sperimentando modalità comunicative più coinvolgenti per i giovani;

m-quater) accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese. »;

in fine, sopprimere i commi 3 e 4.

5.9

GELMINI

Dopo il capoverso: « Al comma 2, alla lettera d), sostituire le seguenti parole: “sui social” con le seguenti: “on line” »; aggiungere il seguente capoverso: « al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) promuovere il valore dell’istruzione, contrastare la tendenza alla dispersione scolastica e promuovere la frequenza di corsi superiori e universitari, fino all’ottenimento dei relativi titoli;” ».

5.10

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) promuovere il valore dell'istruzione, contrastare la tendenza alla dispersione scolastica e promuovere la frequenza di corsi superiori e universitari, fino all'ottenimento dei relativi titoli. ».

5.11

GELMINI

Dopo il capoverso: « Al comma 2, alla lettera e), dopo la parola: “didattica” inserire le seguenti: “e all'orientamento per dare la possibilità a tutti di scoprire le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti” »; *inserire il seguente capoverso:* « al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“*e-bis*) dedicare una specifica attenzione educativa e formativa al pubblico nelle fasce di età dell'infanzia e dell'adolescenza, che è particolarmente esposto al rischio di sviluppare, attraverso manipolazioni e condizionamenti, stili di vita e condotta disfunzionali, destinati in genere a proseguire anche nell'età adulta;” ».

5.12

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) dedicare una specifica attenzione educativa e formativa al pubblico nelle fasce di età dell'infanzia e dell'adolescenza, che è particolarmente esposto al rischio di sviluppare, attraverso manipolazioni e condizionamenti, stili di vita e condotta disfunzionali, destinati in genere a proseguire anche nell'età adulta; ».

5.13

BOSCHI

Al capoverso: « al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) ampliare l'offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l'opera di personale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute;

f-ter) ampliare la programmazione dedicata agli adolescenti, attraverso format innovativi e rubriche capaci di rappresentare, in particolare, le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età; », *aggiungere, infine la lettera seguente:*

« *f-quater*) ampliare l'offerta informativa sui fenomeni delle discriminazioni con particolare riferimento a quelli relativi all'orientamento sessuale e alla parità di genere. ».

5.14

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, lettera g), dopo le parole: “di bullismo e di cyberbullismo”, aggiungere le parole: “di razzismo e discriminazione” »;

al comma 2, lettera i), sostituire le parole: « alla genitorialità e alla natalità », con le parole: « alle diversità e al pluralismo ».

5.15

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera g) dopo: « cyberbullismo » aggiungere: « di discorsi d’odio (hate speech) ».

5.16

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera g) aggiungere dopo: « di bullismo e di cyberbullismo » le seguenti parole: « di razzismo e discriminazione ».

5.17

DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « cyberbullismo » inserire le seguenti: « di razzismo e discriminazione ».

5.18

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « cyberbullismo » inserire le seguenti: « di razzismo e discriminazione ».

5.19

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« g-bis) garantire la tutela dei minori, con attenzione particolare ai canali ad essi dedicati, affinché non si trasmettano messaggi atti a destabilizzare, sconvolgere o turbare soprattutto le menti dei bambini; ».

5.20

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« g-bis) incoraggiare i minori ad esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali; ».

5.21

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

5.30

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 aggiungere dopo la lettera h) la seguente:

« *h-bis*) a promuovere la tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi attraverso l'ampliamento dell'offerta multiplatforma rivolta sia ai giovani che ai minori di cui all'articolo 5-*bis* ».

5.31

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, inserire punto:

« *h-bis*) Promuovere, sia con produzioni audiovisive *ad hoc*, sia con contenuti dedicati nell'ambito dei programmi di approfondimento e intrattenimento, il valore dell'inclusione sociale nei confronti di ogni diversità, dell'integrazione dello straniero migrante e degli italiani di nuova generazione ».

5.32

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, inserire punto:

« *h-ter*) Promuovere, sia con produzioni audiovisive *ad hoc*, sia con contenuti dedicati nell'ambito dei programmi di approfondimento e intrattenimento, il rispetto della diversità di genere, dell'identità di genere, nonché il contrasto ad ogni forma di omo-bi-lesbo-transfobia ».

5.22

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: « legati alla » inserire le seguenti parole: « educazione sentimentale e sessuale ».

5.23

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), sopprimere la parola: « alla » e, dopo la parola: « legati » inserire le seguenti parole: « al rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale ».

5.24

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: « legati alla » inserire le seguenti parole: « dignità della persona ».

5.25

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: « legati alla » inserire le seguenti parole: « accoglienza ».

5.26

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), sopprimere le parole: « genitorialità e alla natalità ».

5.27

DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera i) sostituire le parole: « alla genitorialità e alla natalità » con le seguenti: « alle diversità e al pluralismo. ».

5.28

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera i), dopo la parola: « natalità » inserire le seguenti: « alle diversità e al pluralismo ».

5.29

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, alla lettera i) inserire in calce le seguenti parole: « e a una rappresentazione positiva dei legami familiari secondo il modello di famiglia indicato dall'articolo 29 della Costituzione ».

5.33

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera m), dopo le parole: « spirito d'iniziativa » inserire le seguenti parole: « , di resilienza ».

5.34

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 lettera m) dopo la parola: « imprenditori » aggiungere: « e imprenditrici », dopo la parola: « innovatori » aggiungere: « e innovatrici » e dopo la parola: « ricercatori » aggiungere: « e ricercatrici ».

5.35

BONELLI, DE CRISTOFARO

Inserire le seguenti parole: « al comma 2, lettera m), sostituire le parole: “giovani imprenditori, innovatori, ricercatori”, con le parole: “imprenditori/imprenditrici, innovatori/innovatrici, ricercatori/ricercatrici” ».

5.36

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:

« *m-bis*) Promuovere i diversi percorsi di istruzione in alleanza con il mondo del lavoro con particolare attenzione alla formazione professionale e agli Istituti Tecnici Superiori al fine di contenere la disoccupazione giovanile anche attraverso lo studio di nuovi *format* ».

5.37

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera m-bis), dopo la parola: « tecnologie » inserire le seguenti parole: « con la valorizzazione del protagonismo dei giovani ».

5.38

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la lettera m-quater) inserire la seguente:

« *m-quinquies*) incrementare il numero dei conduttori *under 30* ».

5.39

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la lettera m-quater) inserire la seguente:

« *m-quinquies*) produrre un telegiornale giornaliero dedicato ai più giovani, da rendere disponibile anche su rai play e su rai play sound ».

5.40

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la lettera m-quater) inserire la seguente:

« *m-quinquies*) produrre un programma settimanale di approfondimento dell'attività istituzionale italiana ed europea, che informi i giovani, con linguaggio semplice e comprensibile, delle modifiche normative adottate, consentendo l'interazione diretta dello spettatore attraverso i canali mediatici più opportuni. ».

5.41

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo il capoverso lettera m-quater), aggiungere la seguente:

« *m-quinquies*) garantire spazio adeguato all'informazione e gli approfondimenti su sostenibilità, crisi climatica, perdita di biodiversità e transizione ecologica, assicurandone la presenza trasversale nell'offerta sia dei canali generalisti che di quelli semigeneralisti/tematici. ».

5.42

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti lettere:

« *m-quinquies*) promuovere il plurilinguismo e una prospettiva interculturale per valorizzare i diversi *background* dei giovani e delle giovani, patrimonio di diversità e competenze;

m-sexies) favorire contenuti che promuovano l'educazione alla pace e alla solidarietà. ».

5.43

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

« *m-quinquies*) valorizzazione delle esperienze del servizio civile volontario ».

Art. 5-bis.**5-bis.1**

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.
(*Minori*)

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. *i*) e dell'articolo 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

a) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al *web*;

b) accresca le capacità critiche dei minori e delle famiglie offrendo contenuti dedicati alla gestione della propria identità digitale, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità

dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

4. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

5. La Rai è tenuta ad attivare sulla piattaforma RaiPlay il servizio di *parental control*. ».

5-bis.2

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: « lett. a-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educino al rispetto della diversità di genere e al contrasto della violenza ».

5-bis.3

GELMINI

Al capoverso « 5-bis (Minori), comma 2 », sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) promuova sui canali generalisti e tematici una specifica offerta destinata ai minori, dall'età dell'infanzia a quella dell'adolescenza, con l'obiettivo di coadiuvare l'impegno educativo della scuola e delle famiglie; ».

5-bis.4

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

*Al capoverso: « 5-bis (Minori), comma 4, sostituire le parole da: “il proprio sistema” fino alla fine, con le seguenti: “un sistema di classificazione delle opere cinematografiche e audiovisive per fasce d'età (+6, +14, +16, +18) e di relativa segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento diffusi su qualunque sistema di trasmissione, i programmi non adatti ai minori che non hanno conseguito l'età prevista per la visione e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a queste fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva, anche per descrittori tematici, per tutta la durata dei relativi programmi.” ».*

5-bis.5

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

« 5-bis. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi ».

5-bis.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« 5-bis. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) e dell'articolo 10 della Convenzione ».

5-bis.7

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 5-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo valorizza le progettualità di carattere nazionale e regionale finalizzate alla promozione della lettura in età prescolare. ».

5-bis.8

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 5-bis. La Rai è tenuta a promuovere modelli di riferimento femminili e maschili, paritari e non stereotipati e veicolare informazioni volte a promuovere il rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale ».

Art. 6.**6.1**

DE CRISTOFARO

Al secondo capoverso del comma 2 sopprimere le parole: « gli oriundi e ».

6.2

BONELLI, DE CRISTOFARO

Inserire le seguenti parole: « al comma 2, secondo capoverso, sopprimere la parola “Oriundi” ».

6.3

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) diffondere, anche in lingua inglese, contenuti di qualità per il pubblico internazionale, che offrano la rappresentazione delle eccellenze culturali, sociali e valoriali italiane e valorizzare la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il meglio della produzione Rai; ».

6.4

GELMINI

Premettere al capoverso: « al comma 3, lettera c), dopo la parola: “hoc” inserire le seguenti: “, con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili;”»; *il seguente capoverso:* « al comma 3, lettera c) sostituire le parole: “il genio e il gusto italici” con le parole: “la creatività italiana” ».

6.5

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: « il genio e il gusto italici » *con le parole:* « la creatività italiana ».

6.6

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: « l’educazione ambientale » *aggiungere le seguenti:* « preservando il proprio pieno controllo editoriale ed evitando qualsiasi forma di disintermediazione; ».

6.7

DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera e) aggiungere le seguenti parole: « tenendo conto del pluralismo e delle diversità che rappresentano un fattore di arricchimento ».

6.8

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: « storia » *inserire le seguenti parole:* « tenendo conto del pluralismo e delle diversità che rappresentano un fattore di arricchimento ».

6.9

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: “tenendo conto del pluralismo e delle diversità che rappresentano un fattore di arricchimento” ».

6.10

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: « tenendo conto del pluralismo e delle diversità che rappresentano un fattore di arricchimento ».

6.11

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: « , anche attraverso la valorizzazione delle sedi territoriali; ».

6.12

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 3, dopo lettera g), inserire la seguente lettera:

« g-bis) sviluppare produzioni in coproduzioni con omologhi partner di altri Stati ».

6.13

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« g-bis) Promuovere il federalismo ed i principi generali per l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ».

6.14

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

« g-bis) promuovere e valorizzare attraverso le esperienze lo scambio economico, culturale e sociale tra l’Italia e i paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio. ».

6.15

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

« g-bis) impegnarsi a diffondere tutti i programmi della piattaforma Rai Play, superando il problema dei diritti per la diffusione all’estero sulle piattaforme streaming di alcuni dei programmi contenuti. ».

Art. 7.**7.1**

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 1, dopo la parola: « interessate », inserire le seguenti: « riconoscendo il valore culturale, educativo, sociale, inclusivo e di contrasto a ogni forma di discriminazione dell'attività fisica e sportiva, quali fattori di miglioramento della qualità della vita e della salute. ».

7.2

BOSCHI

Dopo il capoverso: « nella rubrica dopo la parola “sport” inserire la seguente: “salute”; » inserire il seguente: « Al comma 1, lettera a), dopo la parola: “sportiva” inserire le seguenti: “, valorizzando gli sport femminili,” ».

7.3

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Alla lettera d), sostituire le parole: « del modello nutrizionale », con le seguenti: « di modelli nutrizionali ».

7.4

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: « sano » aggiungere le seguenti: « e sostenibile ».

7.5

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « di maggiore rilevanza. » inserire il seguente periodo: « L'acquisizione di diritti sportivi su eventi di grande rilevanza potrà avere luogo a condizione che la spesa necessaria risponda a un criterio di effettiva sostenibilità economica e non risulti di pregiudizio per la disponibilità delle risorse necessarie al fine di garantire la trasmissione di eventi di discipline minori e l'adempimento di ulteriori obblighi in materia previsti dal presente contratto di servizio ».

7.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) sviluppare una cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso campagne di sensibilizzazione come quella denominata “Rai per il lavoro sicuro” ».

Art. 8.**8.1**

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la parola: « Agenda ONU 2030 » inserire le seguenti: « da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente contratto sulla Gazzetta Ufficiale ».

8.2

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a-bis) contribuire alla crescita di una opinione pubblica sempre più informata e consapevole sulle grandi crisi ambientali di origini antropiche in atto, e sulle azioni da intraprendere a difesa del benessere delle generazioni presenti e future, garantendo una nuova consapevolezza ecologica, con radici nel mondo scientifico.” ».

8.3

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) promuovere, attraverso la predisposizione di campagne specifiche, la formazione, il rafforzamento delle competenze nonché l’incremento della presenza in ambito lavorativo e nei percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline Stem ».

8.4

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: « sostenibilità ambientale » aggiungere le seguenti: « alla crisi climatica ».

8.5

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 alla lettera b) dopo la parola: « individuali » aggiungere le seguenti: « e collettivi ».

8.6

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: « negativo », inserire le seguenti parole: « assicurando che la comunicazione, l’informazione e l’approfondimento di eventi e fenomeni fisici siano realizzati secondo criteri di verificabilità scientifica, al fine di promuovere una corretta conoscenza dei temi della transizione ecologica e energetica ».

8.7

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) promuovere e rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale; » *e dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

« *f-bis*) valorizzare all'interno dell'offerta televisiva i programmi di divulgazione scientifica e di approfondimento; ».

8.8

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , favorendo l'educazione al loro utilizzo sano, sicuro, sostenibile e corretto. ».

8.9

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all'educazione e alla cultura informatica, alla disciplina giuridica del web, alla cybersicurezza e alla sostenibilità digitale. ».

8.10

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) accrescere la produzione di contenuti volti a diffondere l'alfabetizzazione digitale della popolazione, anche *on line* con particolare attenzione alle fasce anziane della popolazione, alle persone con disabilità e ai minori; ».

8.11

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: « digitale » inserire le seguenti parole: « da adottarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente contratto sulla Gazzetta Ufficiale ».

Art. 9.**9.2**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione Italiana, la RAI ha il compito di garantire l'accesso ai diversi generi della programmazione e di sostenere la tutela delle minoranze, nonché di promuovere

l'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione, la diversità, e la tutela della dignità della persona. ».

9.1

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: « l'integrazione delle minoranze », con le parole: « la tutela delle minoranze ».

Al comma 4, sostituire le parole: « integrazione delle minoranze », con le parole: « tutela delle minoranze ».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai è inoltre tenuta:

a) a garantire che il segnale televisivo dei programmi dedicati alle minoranze linguistiche abbia la stessa qualità tecnica prevista per le principali reti generaliste nazionali della RAI;

b) alla diffusione dei programmi radiofonici delle minoranze linguistiche anche attraverso la nuova tecnologia DAB+. Alla ritrasmissione dei programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse per le minoranze linguistiche attraverso apposite soluzioni nelle aree di tutela in una logica di cooperazione transfrontaliera, come già succede per le trasmissioni televisive;

c) alla digitalizzazione di tutti gli archivi audiovisivi dei programmi prodotti per le minoranze linguistiche, anche con lo scopo di preservarli e di renderli fruibili agli istituti scolastici ed alle associazioni culturali comunitarie delle minoranze linguistiche. ».

9.3

DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: « l'integrazione delle minoranze » con le seguenti: « la tutela delle minoranze linguistiche ».

9.4

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 sostituire le parole: « integrazione delle minoranze » con le seguenti: « integrazione e tutela delle minoranze ».

9.5

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 dopo: « minoranze » inserire: « e nonché il valore dell'integrazione della persona straniera e dei nuovi italiani, contro ogni stereotipo ».

9.6

DE CRISTOFARO

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: « diversità » le seguenti: « contro ogni forma di discriminazione. ».

9.7

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 dopo la parola: « diversità » aggiungere le seguenti: « , contro ogni forma di discriminazione, ».

9.8

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 1, dopo le parole: “della dignità della persona”, aggiungere le parole “e contro ogni forma di discriminazione” ».

« al comma 3, lettera b), aggiungere le parole: “promuovendo in particolare la partecipazione dei nuovi cittadini” ».

9.9

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 1, dopo la parola: « persona », inserire le seguenti parole: « contro ogni forma di discriminazione ».

9.10

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 dopo: « persona » inserire: « inclusa la persona migrante ».

9.11

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 2, sostituire le parole: « portatrici di disabilità » con le seguenti: « con disabilità »;

alla lettera a) dopo la parola: « Tg3 », inserire le seguenti: « comprese le edizioni regionali »;

sostituire la lettera c) con la seguente: « tradurre in lingua dei segni (LIS) tutte le edizioni quotidiane di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie, garantendo l’accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell’interprete adeguato per dimensioni e colore »;

al comma 3, dopo la parola: « disabilità » aggiungere le seguenti: « con il coinvolgimento diretto delle stesse persone con disabilità ».

Al comma 3, infine, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

« c) incrementare il numero delle edizioni al giorno di TG – LIS (sui canali Rai 1, 2, 3, e RaiNEWS a titolo esemplificativo e non esaustivo);

d) ampliare e sviluppare i servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di TG3 regionali;

e) migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali TG di tutti i canali RAI;

f) prevedere una modalità mista per i programmi in diretta con sottotitolazione e servizio di interpretariato. Ciò in quanto i sottotitoli sono più complessi da generare e gestire per una trasmissione *live*; è auspicabile avere quindi entrambi i servizi a disposizione in un’ottica di totale accessibilità alle informazioni;

g) rendere accessibile il sito della RAI e di RAIPLAY ».

9.12

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 2, sostituire le parole: « portatrici di disabilità » con le seguenti: « con disabilità »;

al comma 2, lettera c) sostituire le parole: « almeno una edizione al giorno » con le seguenti: « tutte le edizioni »;

al comma 2, lettera c) dopo le parole: « fasce orarie » aggiungere le seguenti: « garantendo l’accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell’interprete adeguato per dimensioni e colore »;

al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

« c) incrementare il numero delle edizioni al giorno di TG – LIS (sui canali Rai 1, 2, 3, e RaiNEWS a titolo esemplificativo e non esaustivo);

d) ampliare e sviluppare i servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di TG3 regionali;

e) migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali TG di tutti i canali RAI;

f) prevedere una modalità mista per i programmi in diretta con sottotitolazione e servizio di interpretariato. Ciò in quanto i sottotitoli sono più complessi da generare e gestire per una trasmissione *live*; è auspicabile avere quindi entrambi i servizi a disposizione in un’ottica di totale accessibilità alle informazioni;

g) rendere accessibile il sito della RAI e di RAIPLAY ».

9.13

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la parola: « settore, » inserire le seguenti parole: « predisponendo, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto sulla Gazzetta Ufficiale, un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali ».

9.14

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sottotitolare almeno l'85 per cento della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione e estendere progressivamente la sottotitolazione e le audio-descrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; ».

9.15

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « almeno una edizione al giorno » con le parole: « tutte le edizioni ».

9.16

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere lettera h), lettera i) e lettera l):

« h) estendere progressivamente lo *standard* qualitativo in HD per i segnali televisivi, come accade per le reti a diffusione nazionale;

i) diffondere i programmi radiofonici anche con tecnologia DAB, ricercando soluzioni per la ritrasmissione dei programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse comune per le rispettive minoranze linguistiche;

l) attuare la completa digitalizzazione delle audiovisive delle sedi regionali che hanno convenzioni per la produzione di programmi rivolti alle minoranze linguistiche e dei programmi regionali in lingua italiana, al fine di preservarne i contenuti e renderli fruibili agli utenti esterni. ».

9.17

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) diffondere una cultura nazionale delle disabilità anche attraverso il coinvolgimento diretto delle stesse persone disabili nell’ottica della valorizzazione delle competenze, delle nuove e diverse abilità e di modelli positivi di inclusività, anche attraverso la programmazione di contenuti a carattere scientifico e divulgativo, che ne garantiscano la diffusione al grande pubblico e che promuovano l’uso di un linguaggio appropriato e rispettoso della disabilità; ».

9.18

BONELLI, DE CRISTOFARO

Inserire le seguenti parole: « al comma 3, lettera a), sostituire le parole: “cultura nazionale delle disabilità”, con le parole: “cultura delle disabilità” ».

9.19

DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a) sopprimere la parola: « nazionale ».

9.20

DE CRISTOFARO

Al comma 3 lettera b) aggiungere in fine: « promuovendo in particolare la partecipazione dei nuovi cittadini ».

9.21

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 lettera b) aggiungere: « promuovendo in particolare la partecipazione dei nuovi cittadini ».

9.22

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 dopo lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) sviluppare nelle nuove generazioni la conoscenza ed il senso di appartenenza all’Unione europea, a partire dalle opportunità offerte dal PNRR ».

9.23

STEGER

Al comma 4, primo periodo, la parola: « l’integrazione », *è sostituita dalle seguenti:* « la tutela e valorizzazione ».

9.24

DE CRISTOFARO

Al comma 4 sostituire le parole: « l'integrazione » con le seguenti: « la tutela ».

9.25

STEGGER

Al comma 4, dopo la prima condizione, aggiungere la seguente: « al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "...modifiche e integrazioni" aggiungere le seguenti "con particolare riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208". ».

9.26

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: « Friuli Venezia Giulia » sono aggiunte le seguenti: « La Commissione Paritetica MIMI-RAI ai sensi dell'art. 21 del presente Contratto di Servizio 2023-2028 istituita con DM 4 settembre 2018 dal MISE oggi MIMI, renda operativo, nell'ambito delle sue competenze, i dettati dell'art.11 del Regolamento D.P.R. 2 maggio 2001, n.345 Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n.482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. In particolare, la Commissione definisce la scelta di una Sede Regionale della RAI in una Regione a Statuto Ordinario alla quale affidare i livelli minimi di tutela per la Lingua Arbëreshe e individua anche una Sede Regionale RAI in una Regione a Statuto Ordinario in cui possano essere assegnati i livelli minimi di tutela per la lingua Ladina, facendo rientrare le suddette Lingue di Minoranza Storiche in convenzioni a prestazioni corrispettive stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, per svolgere attività di produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, dedicate alla lingua Arbëreshe e alla lingua Ladina. »;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « legge 15 dicembre 1999, n. 482 » sono aggiunte le seguenti: « ove non siano già disponibili i Programmi dell'Accesso già attivati attraverso protocollo d'intesa tra Sede Regionale RAI e Corecom locale che svolgono il servizio gratuitamente ai sensi della Legge 103/1975 anche per soggetti organizzati appartenenti alle Minoranze Linguistiche Storiche riconosciute dall'art. 2 della Legge 482/99, e i programmi dell'accesso radio e televisivo già regolamentato dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».*

9.27

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 4, dopo le parole: « Friuli-Venezia-Giulia. » aggiungere le seguenti: « Tale programmazione deve prevedere che le risorse finanziarie derivanti dalle convenzioni stipulate sui territori siano reinvestite nelle diverse sedi regionali con l'utilizzo delle risorse interne ai fini della realizzazione dei programmi. ».

9.28

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 4, il periodo contenuto tra le parole: « La Rai, inoltre, è tenuta » e: « conseguire » è sostituito dal seguente: « Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del dpr 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione paritetica di cui all'art. 21 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria. ».

9.29

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 4, al punto iii), dopo la parola: « conseguire » inserire le seguenti parole: « e con una specifica attenzione alle nuove generazioni affinché non si disperda il patrimonio linguistico e culturale delle comunità minoritarie riconosciute per legge; ».

9.30

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Al comma 4, dopo il criterio iii) aggiungere il seguente:

« iv) necessità di un coordinamento con il Ministero della cultura per le parti di propria competenza. ».

9.31

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 4, dopo il punto iv), aggiungere il seguente:

« v) valorizzazione del patrimonio degli archivi delle sedi regionali e delle teche Rai riguardanti le minoranze linguistiche ai sensi della legge 482/1999; ».

9.32

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « La Rai istituisce con la regione Calabria, d'intesa tra le parti ed entro sei mesi dall'approvazione del contratto, una convenzione per garantire le trasmissioni radiofoniche e televisive nella lingua della minoranza albanese. ».

9.33

STEGGER

Dopo il comma 4-bis aggiungere un nuovo comma 4-ter:

« 4-ter. Le sedi che garantiscono i programmi radio televisivi per le minoranze linguistiche: francese, tedesca, ladina e slovena, mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. ».

9.34

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai deve incrementare la programmazione di contenuti editoriali che raccontino e promuovano l'intercultura in Italia e le buone pratiche di convivenza ».

9.35

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai si impegna a garantire, compatibilmente con la disponibilità delle frequenze, che i programmi radiofonici delle minoranze linguistiche siano veicolati anche attraverso la nuova tecnologia DAB. ».

Art. 10.**10.1**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a) dopo: « donne » inserire: « del rispetto dell'identità di genere, ».

10.3

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « di un'ottica di genere ».

10.2

BOSCHI

Il capoverso « al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole “di un’ottica di genere” con le seguenti: “dell’uguaglianza e pari dignità”; » è *sostituito con il seguente*:

« al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole “di un’ottica di genere” con le seguenti: “dell’uguaglianza e pari dignità” e aggiungere, infine, il seguente periodo: “ponendo massima attenzione all’uso di un corretto linguaggio di genere;” ».

10.4

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole:

1) « al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) La Rai, con riferimento all’art. 2 della legge n. 28/2000 ‘Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica s’impegna al rispetto della ‘par condicio di genere’,

a-ter) La Rai, nel rispetto della campagna europea No Women No Panel, garantisce la rappresentazione paritaria nei talk e nei dibattiti pubblici.

a-quater) Aumentare il numero di trasmissioni che aderiscono al progetto 50:50.” »;

2) « al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: “pari opportunità” aggiungere: “e della prevenzione e”, inoltre dopo le parole: “un linguaggio che” aggiungere le parole: “utilizzi il maschile e il femminile,” »;

3) « al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: “Il resoconto annuale è”, aggiungere le parole: “presentato in un evento pubblico” ».

10.5

BISA, BERGESIO, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « delle pari opportunità » aggiungere le seguenti: « e di prevenzione ».

10.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b) dopo: « discriminazione » *inserire*: « e di discorso d’odio (*hate speech*) ».

10.7

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « nonché il loro contributo nella società e nel lavoro » con le seguenti: « , anche rispetto alla maternità, nonché il loro contributo nella società, nel lavoro e nella famiglia; ».

10.8

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere ».

10.9

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera f) dopo: « monitoraggio » inserire: « secondo le linee guida trasmesse dall’Autorità e dalla Commissione parlamentare di vigilanza ».

10.10

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 1, alla lettera f), dopo la parola: « complessiva » inserire le seguenti parole: « e la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società ».

10.11

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

« f-ter) sensibilizzare conduttori e conduttrici, nonché propri dipendenti, collaboratori e collaboratrici, ad adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere;

f-quater) assumere tra le priorità il contrasto alla violenza di genere e femminicidi e promuovendo linguaggi e narrazioni appropriate che tutelino e prevengano vittimizzazioni secondarie. ».

10.12

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al comma 1, alla lettera f-bis), dopo la parola: « collaboratori » inserire le seguenti parole: « anche attraverso specifiche azioni formative ».

Art. 11.**11.1**

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 1, sostituire le parole: « sulle istituzioni nazionali ed europee » con le seguenti: « istituzionale e parlamentare nazionale ed europea ».

11.2

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: « sui temi del funzionamento delle Istituzioni » aggiungere le seguenti: « , Istituzioni, del ruolo dei partiti, dei sindacati nazionali, dei corpi intermedi ».

11.3

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 1, dopo la parola: « politica », aggiungere le seguenti parole: « per almeno 25 minuti al giorno, all'interno o a margine dei principali tg della giornata delle reti generaliste ».

11.4

DE CRISTOFARO

Al comma 3 aggiungere in fine: « anche in accordo con le principali reti e organizzazioni delle società civile. ».

11.5

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, aggiungere le parole: “anche in accordo con le principali reti e organizzazioni delle società civile” ».

11.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » aggiungere le seguenti: « anche in accordo con le principali reti e organizzazioni delle società civile ».

11.7

BOSCHI

Al capoverso: « dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

“4-bis. La Rai è tenuta ad assicurare l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo modalità concordate, dei lavori parlamentari anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale, assicurandone ampia copertura nelle principali edizioni dei telegiornali.

4-ter. La Rai promuove la memoria degli anniversari di interesse nazionale, in sinergia con l'omonima struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.» » è aggiunto, infine il seguente comma:

« 4-quater. La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. ».

11.8

DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai, al fine di includere il maggior numero di cittadini nella partecipazione democratica alla vita politica, è tenuta a istituire e promuovere nelle sedi regionali su canali non lineari e attraverso i *social*, le informazioni riguardanti l'attività delle amministrazioni e istituzioni locali, anche per avvicinare la fascia più giovane della popolazione. ».

11.9

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La RAI è tenuta a presentare un progetto di riforma e rilancio dei programmi dell'accesso, che tenga conto delle nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale. ».

11.10

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai intende contribuire alla conoscenza e consapevolezza in merito alle questioni internazionali e sulle priorità strategiche del Paese nel mondo, anche attraverso la collaborazione del Ministero degli affari esteri e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AiCS), potenziando l'attenzione verso paesi e contesti esteri di Africa, Asia e America latina, nonché promuovendo una adeguata contestualizzazione storica, culturale e geografica. ».

11.11

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai promuove, anche nell’ambito delle intese vigenti, ovvero mediante la stipula di specifici accordi con il Ministero degli affari esteri e con l’Agenzia per la cooperazione e sviluppo, adeguata conoscenza delle questioni internazionali ed in merito alle priorità strategiche dell’Italia nel quadro della promozione dei diritti umani, della eguaglianza di genere nonché della riduzione delle disuguaglianze. ».

11.12

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai è tenuta ad assicurare l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo modalità concordate, dei lavori parlamentari anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale. ».

11.13

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente comma:

« 4-quater. Per la trasmissione dei contenuti concernenti il presente articolo, la Rai è anche tenuta a realizzare un canale tematico a ciò dedicato ».

11.14

FLORIDIA, CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« 4-quater. La Rai è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:

- i) Illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
- ii) Promuovere il valore dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
- iii) Diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee; ».

11.15

BONELLI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

« 4-*quater*. La Rai, al fine di includere il maggior numero di cittadini nella partecipazione democratica alla vita politica, è tenuta a istituire e promuovere nelle sedi regionali su canali non lineari e attraverso i *social*, le informazioni riguardanti l'attività delle amministrazioni e istituzioni locali, anche per avvicinare la fascia più giovane della popolazione. ».

Art. 11-bis.**11-bis.1**

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« Art. 11-*bis*.
(*Audiovideoteche*)

1. La Rai è tenuta a garantire la massima digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. ».

11-bis.2

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. Le audiovideoteche Rai rappresentano un bene comune da tutelare e rendere accessibile a tutti ».

11-bis.3

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: « La Rai si impegna a creare un efficace coordinamento tra le direzioni Rai preposte al tema con l'archivio dell'Istituto Luce – Cinecittà per massimizzare le potenzialità di creazione di un ecosistema pubblico degli archivi che permetta il pieno accesso, valorizzazione, disseminazione e sfruttamento da parte della produzione indipendente di un patrimonio di memoria collet-

tiva unico al mondo, centrale nella continua rielaborazione dell'identità e della storia d'Italia. ».

11-bis.4

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: « L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. ».

11-bis.5

BONELLI, DE CRISTOFARO

Al capoverso: « Art. 11 (Audiovideoteche) », *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto alla consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. ».

11-bis.0.1

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

« Art. 11-ter.
(Pubblicità)

1. La Rai, coerentemente con le previsioni della convenzione, è tenuta a garantire:

i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito nel TUSMA;

ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita;

iii) il divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;

iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini. ».

Art. 12.

12.1

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) definire un bilancio di genere, quale strumento efficace di misurazione dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche di bilancio e nei processi decisionali ».

12.2

BONELLI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis*. Il Piano di sostenibilità di cui al comma 2, deve prevedere obiettivi concreti e puntuali dal punto di vista industriale oltre che *report* intermedi (rispetto al bilancio di sostenibilità nel periodo di riferimento) di carattere biennale che ne permettano di verificare lo stato di avanzamento ».

12.3

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Sopprimere il comma 3.

12.4

BONELLI, DE CRISTOFARO

Le parole: « sopprimere il comma 3 », sono soppresse.

Art. 13.

13.1

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « personale dell'azienda » aggiungere le seguenti: « al fine di migliorare l'efficienza produttiva e ridurre i costi esterni editoriali e di appalti, e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica e finanziaria ».

13.2

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 1, sostituire le parole “della salute dei lavoratori”, con le parole “della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori e delle pari opportunità” ».

13.3

BOSCHI

Al capoverso: « al comma 2, dopo la parola “giovani” inserire le seguenti: “e inoltre presta particolare attenzione all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con gli obblighi di legge”; » *premettere il seguente:* « Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: “privilegiando, ove possibile, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze interne all’azienda per la realizzazione delle produzioni, prevedendo, ove questo non sia possibile, la totale e puntuale trasparenza dei costi per appalti esterni, per singola trasmissione e/o servizi di informazione esterni.”. ».

13.4

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna a riconoscere le professionalità creative come quella degli autori radiotelevisivi, riconoscendoli come lavoratori dello spettacolo e, pertanto, tutelati dal diritto d’autore. La Rai si impegna, inoltre, a rivedere il sistema di contrattualizzazione degli autori in base al quale si può lavorare per l’azienda del servizio pubblico solo se in possesso di una matricola, ovvero se già si è avuto un contratto con la Rai, per non penalizzare l’ingresso di giovani autori. ».

13.5

DE CRISTOFARO

Al comma 2 aggiungere, dopo le parole: « anche in ottica di transizione digitale » *le seguenti:* « e di valorizzazione delle differenze presenti nel Paese. ».

13.6

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, dopo le parole “anche in ottica di transizione digitale” aggiungere le parole: “e di valorizzazione delle differenze presenti nel Paese” ».

13.7

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 2, dopo la parola: « digitale » *inserire le seguenti parole:* « e di valorizzazione delle differenze presenti nel Paese ».

13.8

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 2 dopo le parole: « di transizione digitale » *aggiungere le seguenti:* « e diversity management ».

13.9

BONELLI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Rai, per dare sostanza a quanto stabilito all'articolo 1 deve garantire l'accesso agli atti per gli interessati, per tutto ciò che riguarda il personale (assunzioni, promozioni, trasferimenti e i). »;

al comma 3, aggiungere in fine le parole: « e dai relativi contratti di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. A questo proposito Rai deve inoltre escludere il ricorso al criterio del massimo ribasso nelle gare di appalto e conferimento dei servizi, in favore di criteri che garantiscano condizioni di lavoro eque e sostenibili per i/le lavoratori/trici in appalto, ivi comprese, naturalmente, tutte le normative sulla sicurezza previste dalla legislazione vigente e dai contratti sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. ».

13.10

DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Rai, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, deve garantire l'accesso agli atti per gli interessati, per tutto ciò che riguarda il personale (assunzioni, promozioni, trasferimenti e *job posting*) ».

13.11

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Rai, per declinare concretamente quanto stabilito al comma 1 è tenuta a garantire l'accesso agli atti per gli interessati, per tutto ciò che riguarda il personale (assunzioni, promozioni, trasferimenti e *job posting*). ».

13.12

GELMINI

Dopo il capoverso: « Al comma 2, sostituire la parola: “che” con la seguente: “e” » *aggiungere il seguente capoverso:* « Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

“2-bis. Al fine di valorizzare la professionalità dei propri dipendenti e di ridurre i costi di esercizio la Rai si impegna a utilizzare personale interno per tutte le produzioni e di ricorrere a collaboratori o fornitori esterni solo in circostanze particolari, motivate dalla totale assenza di alternative”; ».

13.13

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di valorizzare la professionalità dei propri dipendenti e di ridurre i costi di esercizio la Rai si impegna a utilizzare personale interno per tutte le produzioni e di ricorrere a collaboratori o fornitori esterni solo in circostanze particolari, motivate dalla totale assenza di alternative ».

13.14

DE CRISTOFARO

Al comma 3, dopo le parole: « le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria » *aggiungere le seguenti:* « e dai relativi contratti di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. A questo proposito la Rai deve inoltre escludere il ricorso al criterio del massimo ribasso nelle gare di appalto e conferimento dei servizi, in favore di criteri che garantiscano condizioni di lavoro eque e sostenibili per i lavoratori e le lavoratrici in appalto, ivi comprese, naturalmente, tutte le normative sulla sicurezza previste dalla legislazione vigente e dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

13.15

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. La Rai si impegna a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro, garantendo l'opportunità della progressione in carriera e l'utilizzo di accomodamenti ragionevoli, nonché a nominare un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. ».

13.17

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ai fini della piena valorizzazione delle risorse interne, come previsto al comma 1, la Rai si impegna ad adottare uno strumento di monitoraggio e controllo per la verifica del pieno rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio pubblico. ».

13.16

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

« 3-quater. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle relazioni con i service, si impegna ad avviare un confronto con le imprese iscritte all'albo dei fornitori della Rai, che con i loro tecnici e professionisti su base locale supportano la produzione di contenuti su tutto il territorio nazionale, al fine di riconoscere le istanze di queste imprese, adeguare il tariffario ai dati Istat e garantire una migliore tutela dei diritti dei lavoratori di queste società ».

Art. 14.**14.1**

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « coproduzioni », inserire le seguenti parole: « rafforzare la produzione indipendente italiana, quale motore di trasformazione culturale e sociale del Paese, capace di sviluppare, realizzare, disseminare contenuti innovativi e performanti nella misura in cui trovi nella stessa Rai identità di scopi e obiettivi »;

14.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « promuovendo, anche in questo ambito, i principi di inclusione e pluralismo sociale e culturale. ».

14.3

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

« b-bis) realizzare una produzione interna delle immagini, garantendo la formazione di nuovi tecnici e operatori di settore e professionisti dell'immagine limitando l'utilizzo delle produzioni esterne;

b-ter) ampliare il perimetro delle attività del genere documentario includendo la capacità di produrre e coprodurre docuserie e *docufiction* prevedendo specifici e idonei spazi di palinsesto sia sui canali generalisti sia sui canali specializzati;

b-quater) valorizzare la produzione interna di racconto documentaristico facendo riferimento ad una filiera produttiva unica e riconoscibile ».

14.4

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) assicurare il massimo della trasparenza e del pluralismo culturale per quel che concerne l'affidamento delle serie di RaiFiction;

b-ter) a prevedere la piena autonomia di RaiPlay implementando le risorse per la produzione di serie e film originali consentendo la ricerca e lo sviluppo della sperimentazione di nuovi linguaggi e dando impulso alla scoperta e valorizzazione di nuovi talenti;

b-quater) aumentare la programmazione del cinema italiano indipendente coprodotto o preacquistato da Rai Cinema prevedendo la possibilità anche di creare un apposito canale dedicato ».

14.5

FILINI, MONTARULI, BERRINO, CARAMANNA, KELANY, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI, SBARDELLA, SATTA, SPERANZON

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti ».

14.6

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti. ».

14.7

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis*. La RAI garantisce l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e l'affidamento a società esterne, impegnandosi a realizzare internamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non affidare a terzi la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale e che hanno un impatto sull'adempimento degli obblighi di contratto di servizio. ».

14.8

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. La produzione di opere cinematografiche, fiction e documentari deve contribuire a rafforzare l'identità nazionale ed europea. In

tale ottica, la Rai dovrà stimolare e sviluppare l'industria italiana del settore, guidandone il rinnovamento anche professionale, riservando attenzione a opere di giovani autori, sostenendo i nuovi strumenti (come i *podcast*) e l'interesse per generi tradizionali (come i documentari) ».

14.9

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna a predeterminare con trasparenza e chiarezza i criteri con i quali Rai cinema, Rai fiction, Rai cultura e Rai documentari scelgono i progetti e le produzioni cinematografiche, audiovisive e documentaristiche, cercando di valorizzare e dare più spazio alle imprese italiane realmente indipendenti del settore e a contrastare il fenomeno dei conflitti di interessi. ».

14.10

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna a sviluppare un migliore coordinamento tra le varie strutture Rai che commissionano documentari, favorendo una politica di investimenti, produzione e disseminazione del documentario. ».

14.11

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna a migliorare le condizioni contrattuali delle società di produzione attraverso la standardizzazione delle condizioni, dei tempi e delle metodologie di approccio verso l'azienda di servizio pubblico. ».

14.12

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna ad incrementare l'impiego di maestranze interne nella produzione di immagini anche al fine di continuare ad alimentare il patrimonio delle teche Rai. ».

Art. 15.**15.1**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali. Il rilancio di Rai Way passa anche da investimenti strategici per la diffusione del segnale con fibra ottica. ».

15.2

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 1, dopo le parole: « delle nuove tecnologie » inserire le seguenti: « per supportare la fornitura dei servizi radiotelevisivi in Italia, ».

15.3

GELMINI

Premettere il seguente capoverso: « al comma 5, dopo la parola “ricezione” siano aggiunte le seguenti parole: “comunica con informative semestrali al Ministero e alla Commissione la risoluzione dei problemi di ricezione segnalati, in termini assoluti e percentuali rispetto al totale”; ».

15.4

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 5, dopo la parola: « ricezione » aggiungere le seguenti: « e comunica con informative semestrali al Ministero e alla Commissione la risoluzione dei problemi di ricezione segnalati, in termini assoluti e percentuali rispetto al complesso ».

15.5

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 10, dopo le parole: « anche su base temporanea. » inserire il seguente periodo: « La Rai svilupperà altresì la sperimentazione del DVB-I e dell'Hbbtv nonché delle ulteriori tecnologie innovative che dovessero svilupparsi in futuro. ».

15.6

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« 12-bis. Rafforzare le infrastrutture fisiche e digitali al fine di implementare la diffusione e la trasmissione del segnale televisivo in tutte le zone del paese ».

Art. 17.**17.1**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare la capacità dei propri centri di produzione e delle sedi regionali e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento. A tal fine si adotta un principio di economicità che si dirige verso la riduzione delle esternalizzazioni, investendo sul potenziamento dei mezzi di produzione interni. ».

17.2

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. La Rai è tenuta a razionalizzare le spese per la gestione delle sedi estere.

3-ter. La Rai è tenuta a dare piena attuazione al piano di gestione immobiliare già presentato ».

Art. 18.**18.1**

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ivi comprese la produzione, l'acquisizione, la cessione, la distribuzione o la comunicazione al pubblico, sotto qualsiasi forma, di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. ».

18.2

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole: « coerentemente a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione, la Rai predispose », aggiungere le seguenti: « sulla base delle vigenti linee guida predisposte dall'Autorità ».

18.3

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, dopo la parola: « separati. » aggiungere il seguente periodo: « I programmi di servizio pubblico sono individuati in via preventiva e, allo stesso modo, devono essere definiti criteri di imputazione preventiva al servizio pubblico, pro quota, delle spese generali della concessionaria. ».

Art. 20.**20.1**

GELMINI

Il primo, secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dal seguente capoverso: « Sostituire l'articolo 20 con i seguenti:

“Art. 20.

(Verifica del raggiungimento degli obiettivi e dell'assolvimento degli obblighi del contratto)

1. La Rai e il Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio, concordano, in sede di commissione paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 21, i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, sia dal punto di vista quantitativo, in ordine all'assolvimento degli obblighi di programmazione, sia dal punto di vista qualitativo, valutandone il riscontro sul pubblico in relazione alle finalità stabilite dal presente contratto.

2. Ai fini della predetta attività di verifica gli indicatori di risultato non devono fare esclusivo riferimento al gradimento e all'audience della programmazione, ma anche ad indicatori finalizzati a misurare il raggiungimento degli obiettivi nel target di riferimento di ciascun segmento di offerta di servizio pubblico.

3. La Rai è tenuta nei propri piani finanziari a mettere a disposizione le risorse per l'attività al presente articolo.

Art. 20-bis.*(Obblighi di informativa)*

1. La Rai trasmette mensilmente all'Autorità e alla Commissione una dettagliata informativa:

a) con riferimento a RaiPlay e Rainews.it, circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio mensile generato dall'utenza, con

riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti;

b) con riferimento alla programmazione complessiva, circa il rispetto della parità di genere.

Art. 20-ter.
(Bilancio di sostenibilità)

1. La Rai inoltre è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, un bilancio di sostenibilità, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo, sociale e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione della donna e alla promozione della cultura nazionale.”.

Conseguentemente all’articolo 22, comma 4 e all’articolo 23, comma 2, lettera h), le parole: “articolo 20 comma 3” siano sostituite con le parole: “articolo 20-bis, comma 1” ».

20.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo: « prospettiva, » inserire: « anche in applicazione ai regolamenti e agli atti di indirizzo dell’Autorità e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza del servizio radiotelevisivo ».

20.3

DE CRISTOFARO

Al comma 3 lettera b) aggiungere dopo le parole: « il rispetto della parità di genere » le seguenti: « e delle differenze presenti nella società ».

20.4

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 3, lettera b) dopo le parole: “il rispetto della parità di genere”, aggiungere le parole: “e delle differenze presenti nella società” ».

20.5

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: « così come della disabilità; » e al comma 4 sostituire le parole: « della famiglia » con le seguenti: « delle persone con disabilità ».

20.6

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3 lettera b) aggiungere dopo le parole: « ambiti della società » le seguenti: « così come della disabilità e del pluralismo culturale. ».

20.7

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) Al termine di ogni anno di vigenza del Contratto di servizio, e fino a scadenza, l'Agcom redige una relazione pubblica sullo stato di attuazione degli obblighi contenuti nel Contratto stesso ed indica le misure da adottare in caso di inadempienza ».

20.0.1

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

« Art. 20-bis.

(Obblighi specifici finalizzati all'attuazione della missione di servizio pubblico)

1. La Rai ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico è tenuta ad assolvere i seguenti obblighi:

a) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;

b) vietare la trasmissione di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia;

*c) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore;*

d) garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale senza interruzioni o sospensioni salvo comprovate causa di forza maggiore fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. ».

20.0.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

« Art. 20-bis.

(Verifica del raggiungimento degli obiettivi e dell'assolvimento degli obblighi del contratto)

1. La Rai e il competente Ministero, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio, concordano, in sede di commissione paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 21, i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, sia dal punto di vista quantitativo, in ordine all'assolvimento degli obblighi di programmazione, sia dal punto di vista qualitativo, valutandone il riscontro sul pubblico in relazione alle finalità stabilite dal presente contratto.

2. Ai fini della predetta attività di verifica gli indicatori di risultato non devono fare esclusivo riferimento al gradimento e all'audience della programmazione, ma anche ad altri indicatori finalizzati a misurare il raggiungimento degli obiettivi nel target di riferimento di ciascun segmento di offerta di servizio pubblico.

3. La Rai è tenuta nei propri piani finanziari a mettere a disposizione le necessarie risorse per l'attività di cui presente articolo. ».

20.0.3

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

« Art. 20-bis.

(Obblighi di informativa)

1. La Rai trasmette con cadenza mensile all'Autorità e alla Commissione una dettagliata informativa:

a) con riferimento a RaiPlay e Rainews.it, circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio mensile generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti;

b) con riferimento alla programmazione complessiva, circa il rispetto della parità di genere. ».

Art. 21.**21.2**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1 sostituire il comma con il seguente:

« 1. La commissione paritetica, istituita con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente Contratto, è composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da dodici membri, quattro designati dal Ministero, quattro designati dalla Rai, un membro in rappresentanza dei lavoratori, un membro indicato dall'Agcom e i due vicepresidenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio radiotelevisivo o loro delegati ».

21.1

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La commissione paritetica, istituita con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente Contratto, è composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da dieci membri, quattro designati dal Ministero quattro designati dalla Rai, due in rappresentanza dei lavoratori con l'obiettivo di delineare:

a) le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;

b) gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti. ».

21.3

GELMINI

Premettere il seguente capoverso: « al comma 1, sostituire le parole: “sei mesi” con le parole: “due mesi” e le parole: “dal Ministero” con le parole: “dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”; ».

21.4

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:**sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « tredici »;*

dopo la parola: « nazionale », inserire le seguenti: « tra cui quelle maggiormente rappresentative dei disabili sensoriali, anche in rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità ».

21.5

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al comma 7, dopo le parole: « di rilievo nazionale » inserire le seguenti parole: « tra cui quelle maggiormente rappresentative dei disabili sensoriali ».

21.6

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 7, dopo le parole: “di cui all’articolo 9”, aggiungere le parole: “e all’articolo 10” ».

21.7

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio e una maggiore trasparenza nell’attuazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, nonché di facilitare l’accesso alla documentazione rilevante agli organismi di controllo interni ed esterni, la RAI, entro tre mesi dalla vigenza del presente contratto, può dotarsi, d’intesa con il Ministero, di un Organismo di Vigilanza (OdV), secondo le *best practices* del settore delle comunicazioni, formato da cinque esperti indipendenti del settore, la cui remunerazione è in capo alla RAI, nominati rispettivamente: uno da RAI, uno dal Ministero, due dalla Commissione di Vigilanza, uno da Agcom. La durata dei componenti l’organismo di vigilanza non può superare i cinque anni e la nomina non è rinnovabile. Il regolamento di funzionamento dell’ODV è approvato dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ».

Art. 22.**22.1**

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: « all’Autorità e alla Commissione » aggiungere le seguenti: « parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi », al comma 3 dopo le parole: « e al Ministero dell’economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

22.2

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da cui si evinca che la raccolta pubblicitaria è stata effettuata nel ri-

spetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione e senza utilizzare pratiche comportanti l'applicazione sistematica di sconti non trasparenti sui prezzi di listino. ».

22.3

GASPARRI, ROSSO, DALLA CHIESA, ORSINI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , oltre alle informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, del d.lgs 208/21 in materia di conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari; ».

Art. 23.

23.1

BONELLI, DE CRISTOFARO

Aggiungere le seguenti parole: « al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“f-bis) Sono pubblicati i dati relativi ai compensi elargiti alle persone fisiche e ad organismi non legati all'Azienda da contratti di lavoro autonomo di collaborazione.” ».

23.2

BOSCHI, GELMINI

Il capoverso: « al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h-bis) il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190” » è sostituito con il seguente: « al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

“h-bis) il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

h-ter) una tabella puntuale e aggiornata che contenga i costi dei programmi in appalto esterno e i compensi degli ospiti o dei personaggi che partecipano alle trasmissioni se non dipendenti Rai.”. ».

23.3

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*« 3-bis. La Rai è altresì impegnata a scongiurare ogni forma di conflitto di interesse per e nella realizzazione di programmi e *format*, assicurando la massima trasparenza anche nell'ambito dei *branded content*. ».*

Art. 25.**25.1**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « che ha durata quinquennale » con le seguenti: « che scadrà il 30 aprile del 2027 ».

25.2

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Al comma 3, sopprimere la parola: « non ».

25.0.1

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI

Inserire il seguente: « 25-bis. Offerta di servizio pubblico » e riprodurre di seguito il contenuto dell'Allegato I.

Conseguentemente:

ogni qual volta ricorra nel documento la parola allegato I, sostituirla con: « articolo 25-bis »;

sopprimere l'Allegato I.

25.0.2

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

*« Art. 25-bis.
(previsioni allegato I)*

1. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 del presente contratto costituiscono parte integrante del contratto stesso e sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale ».

ALLEGATO 1**ALL.1**

FILINI, MONTARULI, BERGESIO

Sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Allegato 1

Offerta di servizio pubblico

« 1. La Rai articola la propria offerta di servizio pubblico con l'obiettivo di raggiungere tutti i cittadini utenti, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. *L'offerta televisiva, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:*

a) *Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, alla transizione ecologica, alla transizione digitale, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;*

b) *Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, dei giovani, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione civica, programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;*

c) *Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; tra-*

missioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per Giovani e Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale, programmi dedicati ai maggiorenni under 35 che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltretutto delle scelte lavorative;

f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti semigeneraliste/tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time).

4. L'offerta radiofonica, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e “fili diretti”, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;*

c) *Cultura e intrattenimento: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;*

d) *Società: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull’evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;*

e) *Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l’educazione musicale e la valorizzazione delle opere d’arte e dell’ingegno;*

f) *Servizio: rubriche e servizi sull’attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell’Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell’ambiente;*

g) *Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all’utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.*

5. *La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 4 non meno del 70 per cento dell’offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.*

6. *L'offerta multimediale, distribuita sulle piattaforme proprietarie, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili rispettivamente nei generi di cui al precedente comma 2 e comma 4. In particolare Rai deve:*

- *produrre contenuti in formato nativo digitale;*
- *rendere fruibili, nei limiti dei diritti disponibili, i propri contenuti in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo;*
- *declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti "original";*
- *accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai, anche attraverso l'uso della piattaforma RaiPlay.*

7. *La Rai è tenuta a fornire almeno il 90 per cento della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming.*

8. *La Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione – come definito dall'Autorità – di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive proprietarie. ».*

ALL.2

DE CRISTOFARO

Al punto 2, lettera a) la parola: « inchieste » è sostituita con le seguenti: « programmi di giornalismo di inchiesta ».

ALL.3

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI

Al punto 2, lettera a) la parola: « inchieste » è sostituita con le seguenti: « programmi di giornalismo di inchiesta ».

ALL.4

ORRICO, CAROTENUTO, BEVILACQUA, RICCIARDI

Al punto 2, lettera a), dopo la parola: « legalità » inserire le seguenti parole: « e del rispetto della persona senza distinzioni per ragioni

di sesso o orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

ALL.5

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al punto 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, ».

ALL.6

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al punto 2, lettera c), dopo la parola: « scientifico » inserire le seguenti parole: « sia per l'approfondimento delle tematiche ambientali legate alla transizione ecologica/energetica che per l'approfondimento delle tematiche della transizione digitale e di quelle legate allo sviluppo di nuove tecnologie ».

ALL.7

ROSSO, GASPARRI, DALLA CHIESA, ORSINI

Al punto 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole: « Fermo restando che la complessiva programmazione della concessionaria si deve distinguere per la presenza di contenuti di elevato livello qualitativo che rappresentino la cultura e la tradizione italiana ed europea, nonché prodotti che il mercato tendenzialmente non offre, ovvero offre in misura sub-ottimale, la »;*

b) *dopo le parole: « (compresa quella di prime time) » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione alle abitudini di ascolto e alle esigenze delle fasce anziane della popolazione, delle persone con disabilità e dei minori. ».*

ALL.8

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Alla lettera d) del punto 4) dopo le parole: « dedicate » inserire le seguenti: « al tema dell'inclusione nonché ».

ALL.9

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI

Alla lettera f) del punto 4) dopo le parole: « anziani » inserire le seguenti: « persone con disabilità ».

ALL.10

BEVILACQUA, ORRICO, CAROTENUTO, RICCIARDI

Al punto 8, dopo la parola: « previdenziale » inserire le seguenti parole: « lo sviluppo di una cultura di contrasto all'evasione fiscale ».

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 33/355 AL
N. 34/359)**

CANDIANI, BERGESIO, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI, BOF. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

da circa un mese diversi utenti nella provincia di Treviso non riescono più a sintonizzare e vedere i canali Rai. Nella maggior parte dei casi si tratta spesso di anziani impossibilitati a fruire di un servizio accessorio che viene regolarmente pagato tramite il canone, senza tra le altre cose potersi rivolgere al servizio assistenza che risulta essere a dir poco carente se non addirittura nullo;

da quanto è emerso tramite la stampa locale a denunciare la situazione sono stati molti utenti segnalando disservizi non riconducibili ai loro apparecchi ma all'emittente Rai: ha confermato che trattasi di un problema esteso all'intera provincia e dai controlli effettuati sugli apparecchi non risultano anomalie, neanche collegabili con il recente *switch off*, in quanto è il segnale a risultare assente;

si tratta del segnale afferente alle frequenze 37 e 40 e questo ha indotto a ritenere il problema possa essere superato solo dalla Rai con un intervento diretto. Da quanto appreso a livello locale i primi disagi si sono verificati in concomitanza con i mondiali di calcio, ma sono poi proseguiti senza alcun intervento della concessionaria e sempre secondo quanto appreso dagli interroganti il segnale potrebbe essere stato abbassato volutamente per non interferire con quello di regioni vicine;

dalle informazioni apprese risulta inoltre che l'assistenza tecnica della Rai sia stata gravemente carente in quanto il servizio automatizzato risulta inutile per questo genere di problematiche così come il tentativo di comunicare direttamente con un operatore. Questa situazione ha fortemente penalizzato soprattutto i più anziani che non avendo dimestichezza con la tecnologia sono rimasti disorientati e privi della possibilità di usufruire del servizio;

l'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffu-

sione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale;

Ray Way, possiede oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, e dovrebbe, pertanto, garantire la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione nonché la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiotelevisivi del servizio pubblico,

quali iniziative la concessionaria intenda intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella provincia di Treviso.

(33/355)

BISA, BERGESIO, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI, ANDREUZZA. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

in talune zone del Veneto orientale da San Donà a Jesolo fino a Portogruaro nonché nei comuni dell'entroterra si sono verificati innumerevoli problemi di ricezione del segnale dei canali RAI;

la Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale affronterà tale problematica nella prossima riunione del 13 settembre;

in particolare, le strutture alberghiere lamentano la persistente difficoltà a ricevere i canali TV RAI del digitale terrestre, nonostante gli apparecchi siano stati correttamente risintonizzati, anche con l'ausilio di tecnici. Trovandoci ancora nella stagione estiva, il disagio causato dal disservizio, sia agli ospiti che ai gestori delle strutture ricettive, costituisce un grave danno di immagine per una importante località turistiche;

a parere degli interroganti non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento della Rai al fine di non minare una stagione di ripartenza turistica come quella in atto;

l'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale;

Rai Way, possiede oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, e dovrebbe, pertanto, garantire la facile accessibilità da parte di

tutta la popolazione nonché la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiotelevisivi del servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località di mare del Veneto Orientale nonché dell'entroterra ad alta vocazione turistica;

quali siano le motivazioni, di carattere anche tecnico, che determinano la mancata ricezione del segnale.

(34/359)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Le difficoltà di ricezione recentemente segnalate sono da attribuire a caratteristiche proprie del segnale radioelettrico che, soprattutto nel periodo estivo e durante le prime ore del mattino o al calar del sole, favoriscono fenomeni di anomala propagazione causate dalle variazioni nell'indice di rifrazione dell'atmosfera.

I fenomeni di anomala propagazione sopra descritti favoriscono l'arrivo in loco, anche per sole frazioni di tempo, di segnali di alcuni trasmettitori posti a lunga distanza (Emilia-Romagna), che per deleterio effetto della riduzione delle frequenze disponibili dovuto al rilascio della banda 700 MHz devono condividere l'uso della medesima frequenza.

La compresenza di più segnali non sincronizzabili sulla stessa frequenza, adottata in seguito alle recenti operazioni di refarming che hanno visto il passaggio del principale Multiplex Rai in modalità SFN (Single Frequency Network), dà luogo ad un elevato numero di contributi che portano alla distruzione del segnale utile ed è responsabile delle difficoltà di ricezione segnalate.

Rai è in contatto con gli organi ministeriali preposti e con la consociata Rai Way. Nel corso degli ultimi anni ha proposto alcune soluzioni finalizzate a migliorare la qualità del segnale sul territorio nazionale, nel rispetto degli stringenti vincoli posti dal PNAF e dagli accordi internazionali.

Gli effetti del mutamento climatico che hanno accentuato alcune criticità sulla ricezione del segnale da parte degli utenti, hanno determinato l'esigenza da parte di Rai di sottoporre al Ministero delle imprese e del made in Italy alcune proposte di interventi finalizzati a mitigare le problematiche. Si allega la lettera.

Inoltre, nello schema del Contratto di servizio 2023-2028, in questi giorni sottoposto al parere della Commissione di Vigilanza Rai, è indicato il 10 gennaio 2024 come data per la diffusione di un Multiplex nazionale RAI che avvia la trasformazione al nuovo standard DVB-T2 in tutto il territorio nazionale, iniziativa che potrebbe offrire la possibilità di mitigare almeno in parte le problematiche sopra riportate.

Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche quanto riportato nella Convenzione di servizio pubblico del 28 aprile 2017 (articolo 3, comma 1, lettera a) e nel Contratto di servizio Rai-MiSE 2018-2022 (articolo 19.5), si evidenziano di seguito le azioni intraprese per limitare l'impatto delle problematiche di ricezione del segnale del digitale terrestre:

1. realizzazione della piattaforma « Tivùsat » (trasmissione satellitare) per fruire dell'intera programmazione Rai, gratuitamente, direttamente da satellite con l'uso di un'antenna parabolica ed un decoder satellitare opportunamente abilitato. La piattaforma « Tivùsat » è stata studiata proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del servizio estremamente localizzate ed è, quindi, integrativa della rete terrestre. Informazioni circa la reperibilità dei decoder, delle smart card e, in generale, della fruizione del suddetto servizio da satellite sono reperibili al sito www.tivusat.tv;

2. realizzazione della piattaforma « RaiPlay » (trasmissione internet – IP) dalla quale, in modo completamente gratuito, si possono guardare i 14 canali Rai in diretta streaming e avere accesso a un vasto catalogo di programmi di serie TV, fiction, film, documentari, concerti e cartoni animati. Attraverso la Guida TV si ha inoltre la possibilità di rivedere i programmi andati in onda negli ultimi 7 giorni;

3. realizzazione dell'iniziativa di distribuzione delle « smartcard Rai » (indicata come obbligo anche sul C.d.S. Rai - articolo 19.5). Il piano « smartcard Rai » prevede la distribuzione gratuita (presso le Sedi Rai) di una tessera che abilita la visione dei soli canali Rai, ricevuti tramite la piattaforma satellitare, agli utenti che, in seguito alle operazioni di refarming, hanno perso il segnale. Tale piano è attivo dai primi giorni del 2022 in linea con il calendario di refarming;

4. accesso alla funzione RAI Tv+ (freccia su) che permette la fruizione dell'intera offerta editoriale sui televisori compatibili HBB 2.0.1 e collegati alla rete.

Allegato

Roma, 21 settembre 2023

Spett.le

*Ministro delle imprese e del made in Italy
Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica.
Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione
Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*

Alla cortese attenzione della dott.ssa Eva Spina

Oggetto: Osservazioni sulla permanenza di alcune, limitate aree di criticità di ricezione del multiplex macroregionale Rai. Proposte di soluzione.

La Delibera AgCom 39/19/CONS del febbraio 2019 ha, come noto, pianificato le reti televisive in tecnologia DVB-T2, standard su cui sono stati assegnati, nello stesso anno, dal Ministero competente, i relativi diritti d'uso delle frequenze agli operatori di rete.

Il successivo refarming della diffusione della piattaforma DTT ha conseguito il suo primario scopo finalizzato al rilascio della banda 700 MHz, comportando una significativa riduzione delle risorse frequenziali utilizzabili dalla radiodiffusione televisiva.

D'altra parte, gli operatori, alla luce dei criteri di conversione delle reti individuati con Delibera 129/19/CONS dell'aprile 2019, non vedevano penalizzata la disponibilità della propria capacità trasmissiva, poiché avrebbero potuto sfruttare la maggiore efficienza dello standard DVB-T2.

La complessità del processo di abbandono della banda 700MHz ha reso necessaria l'adozione di un breve periodo transitorio di esercizio delle reti in cui si utilizzavano le nuove frequenze del piano, continuando ad emettere il segnale in standard DVB-T. Inizialmente, secondo il decreto ministeriale 19.6.2019, tale periodo transitorio sarebbe durato fino al 21.06.2022, data in cui si sarebbe dovuta adottare per la diffusione DTT il solo standard DVB-T2.

Rai, nel corso del periodo di definizione del PNAF AgCom, aveva già manifestato, nelle sedi preposte, delle perplessità circa l'attuabilità di alcune statuizioni dell'Autorità che hanno indotto la stessa alla revisione parziale di alcune bozze preliminari dello strumento normativo, fino alla formulazione dell'attuale piano.

Come più volte rappresentato da Rai, si ritiene non possibile, con un'applicazione rigida di questo piano, esercire validamente una rete UHF SFN in DVB-T – fermo restando l'obbligo del raggiungimento di una percentuale di popolazione nazionale superiore al 99 per cento – a causa della generazione di aree di criticità di ricezione dovute ad auto interferenze che si è dimostrato manifestarsi, in particolare durante l'estate appena trascorsa, con intensità elevata in condizioni di propagazione anomale del segnale e ad alcune mutate condizioni di ricevibilità con necessità di apportare modifiche negli impianti d'antenna dell'utenza.

Il periodo di transizione dal DVB-T al DVB-T2, inizialmente prospettato come di breve durata, ha indotto Rai ad accettare una gestione precaria delle reti assegnate, in particolare del MUX cosiddetto macroregionale, proprio in forza della esiguità del tempo di esercizio in DVB-T.

Puntualmente, tali criticità, amplificate dal contemporaneo abbandono della banda VHF – non pianificata da AgCom per le reti televisive Rai – si sono evidenziate nel corso dell'attuazione del refarming, localizzandosi in varie zone del Paese.

La richiesta, accolta in modo parziale, di utilizzo di frequenze assegnate a Rai, nel rispetto degli accordi internazionali ed in deroga ai vincoli geografici del PNAF, ha consentito di mitigare gli effetti negativi legati all'auto interferenza in alcune aree (Piemonte, Sicilia, Calabria), che avrebbero impattato in modo notevole sulla ricevibilità del segnale.

Deve poi essere ricordato che, ai fini del rispetto dei vincoli internazionali, Rai ha dovuto modificare in modo rilevante per il MUX macroregionale alcuni impianti storici (M. Serra, M. Argentario) determinando un'asimmetria nella ricevibilità con i MUX nazionali, nonché limitando l'estensione della copertura di tali impianti specialmente in Toscana.

Laddove fosse stato possibile intervenire in modo efficiente tramite l'inserimento di ulteriori impianti, Rai ha prontamente posto in atto tutte le attività necessarie alla loro realizzazione anche qualora le problematiche non fossero state ascrivibili alla propria architettura di rete. Si pensi all'inserimento dell'impianto di Velo Veronese (VR) per « inseguire » il puntamento dei sistemi riceventi in banda V UHF degli utenti nel Veneto occidentale.

Analogamente sono stati attivati:

un impianto locale nella città di Siracusa per compensare la presenza di segnali adiacenti di intensità tale da annullare il segnale Rai;

l'impianto di Casacalenda (CB) per il miglioramento della ricezione in particolare nell'area di Termoli;

un impianto trasmissivo che integra la copertura dell'area territoriale di Civitavecchia (RM).

Tuttavia, persistono ancora alcune criticità localizzate soprattutto nel Nord Est e nel Sud Est del Paese, in particolare nei mesi caldi, quando la propagazione elettromagnetica favorisce le interferenze tra punti di emissione distanti ed operanti sulla stessa frequenza, fenomeno che in DVB-T è particolarmente accentuato, vista la distanza massima a cui due trasmettitori possono trovarsi per poter essere sincronizzati (70 km ovvero la metà di quanto si potrebbe fare in DVB-T2).

Il completo e contemporaneo passaggio dell'intero sistema radiotelevisivo italiano all'utilizzo del DVB-T2 (e quindi la piena attuazione del processo di refarming) farebbe trovare un'adeguata soluzione alla maggior parte dei problemi di ricezione che parte dell'utenza lamenta.

Passaggio al DVB-T2

Il decreto ministeriale del 30.07.2021 dispone il passaggio al DVB-T2 a partire dal 1° gennaio 2023, anche se non stabilisce del tutto l'obbligo di questa transizione per ciascun multiplex di ogni broadcaster. Secondo il nuovo Contratto di Servizio in via di sottoscrizione, Rai sarà l'unica emittente chiamata ad attivare dal 10 gennaio 2024 l'esercizio di un multiplex nazionale in DVB-T2.

Per trattandosi di un'iniziativa che, isolatamente imposta a Rai, genererà con tutta probabilità un calo di ascolti dei canali coinvolti a causa del mancato rinnovo totale del parco ricevitori (decoder e TV) da parte delle famiglie italiane, dal punto di vista esclusivamente tecnico e per coloro in grado di ricevere nel nuovo standard DVB-T2, essa consentirà di:

verificare sul campo la reale prestazione/attuabilità del piano AgCom nell'esercizio di una rete nazionale UHF in modalità SFN con l'utilizzo del DVB-T2;

ovviare ad alcune criticità di ricezione localizzate del multiplex macroregionale realizzando, ad esempio, un simulcast del mainstream (Rai1HD, Rai2HD e Rai3HD nazionale) all'interno del multiplex diffuso in DVB-T2;

intensificare il rapporto con l'utenza per agevolarla nella fruizione del servizio.

Resta, purtroppo, un'indeterminazione sull'obbligo di passaggio al DVB-T2 per tutti gli altri multiplex della piattaforma DTT dettato, come detto, da una non completa fase di aggiornamento tecnologico del parco dei ricevitori presso gli utenti, per cui una parte dei ricevitori presenti nelle case degli italiani risulterebbe impossibilitata alla ricezione di programmi in standard DVB-T2.

Va ribadito che ogni ritardo nel passaggio di sistema al DVB-T2 ritarda di fatto la soluzione dei problemi di ricezione sopra descritti; né si può pensare ad una riprogettazione generalizzata di impianti della rete macroregionale Rai Way nello standard DVB-T per ripristinare una copertura affidabile sulle attuali aree di criticità, vuoi per i lunghi tempi di realizzazione, vuoi per il conseguente superamento della necessità delle realizzazioni una volta che si attui il passaggio al DVB-T2.

Se, tuttavia e come si teme, permarrà ancora per lungo tempo un esercizio « ibrido » (DVB-T e DVB-T2) delle reti, si dovrà continuare ad operare nella ricerca di soluzioni tampone, la prima delle quali passa attraverso l'autorizzazione – che qui si richiede al MIMIT – di consentire a Rai un utilizzo flessibile dei canali 30, 37 e 43, rispetto alle aree in cui risultano assegnati dal PNAF (Delibera 39/19/CONS) per la rete nazionale n. 8, che, nel pieno rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Amministrazione, consentirebbe di ottimizzare la gestione di reti k-SFN caratterizzate da un numero elevato di impianti e porre quindi efficacemente rimedio a molte delle problematiche sopra citate.

Si tratta, in altre parole, della possibilità di rendere utilizzabili in modo flessibile le frequenze della Rete 8 pianificata da AgCom all'interno delle aree in cui risultano coordinate e/o coordinabili in base agli accordi sottoscritti con le amministrazioni confinanti, superando il vincolo territoriale imposto dal PNAF e nel rispetto dei dettami normativi alla base del piano stesso.

Si richiede, inoltre, al MIMIT di autorizzare Rai all'uso temporaneo, ma di durata almeno annuale, delle frequenze ad oggi assegnate alla « Rete nazionale n. 12 », risorse importanti che non risultano utilizzate da alcun operatore da ormai ben 18 mesi dalla individuazione delle nuove reti nazionali DVB.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

*Chief Technology Officer
(ing. Stefano Ciccotti)*

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dello IAI, Ferdinando Nelli Feroci

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dello IAI, Ferdinando Nelli Feroci.

Ferdinando NELLI FEROCI, Presidente dello IAI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI e Enrico BORGHI (*PD-IDP*), e il deputato Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali rispondono Ferdinando NELLI FEROCI, Presidente dello IAI, Maria Luisa FANTAPPIÈ, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa, e Francesca CARUSO, ricercatrice del medesimo programma.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente dello IAI, Ferdinando NELLI FEROCI, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
Chiara COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino

(Svolgimento e rinvio)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Lucia BORSELLINO, e Fabio TRIZZINO, *legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino*, svolgono i loro interventi.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi con-

clusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi, saranno oggetto di una seduta da convocare già per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 27 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Presidenza del Presidente
MORRONE

Orario: dalle ore 19,05 alle ore 19,20

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 27 settembre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
Martina SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 18,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta odierna sarà finalizzata ad un dibattito ricognitivo, interno alla Commissione, sulla base di un contributo da parte della senatrice Valente sui lavori svolti dalla omologa Commissione monocamerale, da lei presieduta presso il Senato nel corso della XVIII Legislatura.

Dà, quindi, la parola alla Senatrice Valente, avvertendo che, nel corso del suo intervento, è prevista anche una presentazione *power point*, che sarà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La senatrice Valeria VALENTE (*PD-IDP*) svolge, quindi, un articolato intervento, riassumendo il metodo d'indagine e le risultanze della Commissione monocamerale da lei presieduta.

Intervengono, quindi, la senatrice Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*), le deputate Laura RAVETTO (*Lega*) e Luana ZANELLA (*AVS*),

indi le senatrici Giulia COSENZA (*FdI*), Alessandra MAIORINO (*M5S*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e Valeria VALENTE (*PD-IDP*), nonché le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (*FdI*) e Stefania ASCARI (*M5S*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 19,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi**

Orario: dalle ore 19,25 alle ore 19,30

